

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

585<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente DINI

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XXIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-57

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 59-108

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 109-143



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		BOSCETTO (FI), relatore . . . . .	Pag. 8
RESOCONTO STENOGRAFICO		MAZZELLA, ministro per la funzione pubblica. . . . .	8
CONGEDI E MISSIONI . . . . .	Pag. 1	DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .	10, 11
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . .	2	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	3, 9, 12
SULL'ORDINE DEI LAVORI		Verifiche del numero legale . . . . .	4, 5, 8
PRESIDENTE . . . . .	2	<b>Approvazione:</b>	
DISEGNI DI LEGGE		(2611) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati):</i>	
Seguito della discussione:		BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	18
(2841) <i>Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento</i>		<b>Discussione e approvazione:</b>	
(999) MASSUCCO ed altri. – <i>Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti</i>		(2036) <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000:</i>	
(Relazione orale)		MARTONE (Verdi-U) . . . . .	18
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2841, con il seguente titolo: <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento</i>		PROVERA (LP), relatore . . . . .	19, 20
PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .	3, 5, 8	BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	19
BATTISTI (Mar-DL-U) . . . . .	4, 9, 12 e passim	<b>Discussione e approvazione:</b>	
ZANCAN (Verdi-U) . . . . .	5, 13	(2228) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001:</i>	
FASSONE (DS-U) . . . . .	6, 11, 16	MALABARBA (Misto-RC) . . . . .	20, 23

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

**Approvazione:**

(2565) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997:*

PRESIDENTE . . . . . Pag. 25

**Approvazione:**

(2585) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003:*

PRESIDENTE . . . . . 25

**Approvazione:**

(2060) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione:*

PRESIDENTE . . . . . 26

**Discussione:**

(2477) *Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione:**

MARTONE (Verdi-U), relatore . . . . . 27

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 27

**Approvazione:**

(2552) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003:*

PRESIDENTE . . . . . 28

**Approvazione:**

(2738) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio*

*1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . Pag. 29

**Approvazione:**

(2739) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . 29

**Approvazione:**

(2740) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . 30

**Approvazione:**

(2736) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . 31

**Discussione e approvazione:**

(2737) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

MARTONE (Verdi-U), relatore . . . . . 32

GUBERT (UDC) . . . . . 32

DE ZULUETA (Misto) . . . . . 32

BONFIETTI (DS-U) . . . . . 32, 33

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 33

**Approvazione:**

(2656) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura,*

<i>istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003:</i>		PIANETTA (FI) . . . . .	Pag. 46
PRESIDENTE . . . . .	Pag. 33	<b>INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO</b>	
<b>Approvazione:</b>		<b>Accoglimento di proposta:</b>	
<i>(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001:</i>		PRESIDENTE . . . . .	47
PRESIDENTE . . . . .	34	MALAN (FI) . . . . .	47
<b>Approvazione:</b>		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<i>(2706) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002:</i>		<b>Seguito della discussione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	35	<i>(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)</i>	
<b>Approvazione:</b>		<i>(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001:</i>	
<i>(2707) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000:</i>		BOLDI (LP) . . . . .	48, 51
PRESIDENTE . . . . .	35	BERGAMO (UDC) . . . . .	49
<b>Discussione e approvazione:</b>		ALBERTI CASELLATI (FI) . . . . .	50
<i>(2846) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		IZZO (FI) . . . . .	51, 54
PROVERA (LP), relatore . . . . .	36	BEVILACQUA (AN), relatore . . . . .	51
MALABARBA (Misto-RC) . . . . .	36	CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca . . . . .	51
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2036:</b>		ACCIARINI (DS-U) . . . . .	52
PROVERA (LP), relatore . . . . .	39	* FASOLINO (FI) . . . . .	52, 53
BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	39, 40, 41	EUFEMI (UDC) . . . . .	53
MARTONE (Verdi-U) . . . . .	39	Verifiche del numero legale . . . . .	54
GUBERT (UDC) . . . . .	39	<b>INTERROGAZIONI</b>	
IOVENE (DS-U) . . . . .	40	<b>Per la risposta scritta:</b>	
DE ZULUETA (Misto) . . . . .	41	PRESIDENTE . . . . .	54
BONFIETTI (DS-U) . . . . .	41	PIZZINATO (DS-U) . . . . .	54
BEDIN (Mar-DL-U) . . . . .	41, 42	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004</b> . . . . .	55
GABURRO (UDC) . . . . .	42	<i>ALLEGATO A</i>	
PIANETTA (FI) . . . . .	42	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2841:</b>	
FORLANI (UDC) . . . . .	43	Articolo 1 del disegno di legge di conversione . . . . .	59
<b>Discussione e approvazione:</b>		Emendamento . . . . .	61
<i>(2478) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996:</i>		<b>Decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66:</b>	
TURRONI (Verdi-U) . . . . .	44, 46, 47	Articolo 1 ed emendamento 1.213 e seguenti . . . . .	61
		Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	65
		Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 . . . . .	73
		Articolo 3 . . . . .	78

**RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI****Disegno di legge n. 2611:**

Articoli 1, 2 e 3 .....Pag. 79

**Disegno di legge n. 2036:**

Ordine del giorno ..... 80

Articoli 1, 2 e 3 ..... 82

**Disegno di legge n. 2228:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 83

**Disegno di legge n. 2565:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 84

**Disegno di legge n. 2585:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 85

**Disegno di legge n. 2060:**

Articoli 1, 2 e 3 ..... 86

**Disegno di legge n. 2477:**

Articolo 1 ed emendamento ..... 87

Articoli 2, 3 e 4 ..... 88

**Disegno di legge n. 2552:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 89

**Disegno di legge n. 2738:**

Articoli 1, 2 e 3 ..... 90

**Disegno di legge n. 2739:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 91

**Disegno di legge n. 2740:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 92

**Disegno di legge n. 2736:**

Articoli 1, 2 e 3 ..... 93

**Disegno di legge n. 2737:**

Ordine del giorno ..... 94

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 95

**Disegno di legge n. 2656:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 96

**Disegno di legge n. 2668:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 97

**Disegno di legge n. 2706:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 98

**Disegno di legge n. 2707:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 ..... 99

**Disegno di legge n. 2846:**

Articoli 1, 2 e 3 ..... 101

**Disegno di legge n. 2478:**

Articoli 1, 2, 3 e 4 .....Pag. 102

**DISEGNO DI LEGGE N. 2005:**

Articolo 1 ed emendamenti ..... 103

**ALLEGATO B****INTERVENTI**

Integrazione all'intervento del senatore Malabarba nella discussione generale del disegno di legge n. 2228 ..... 109

Traduzione in lingua italiana dell'Emendamento all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa, firmato a Londra il 4 dicembre 1991 (A.S. 2477) ..... 111

Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2846 ..... 121

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 123****GRUPPI PARLAMENTARI**

Ufficio di Presidenza ..... 132

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione ..... 132

**GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Presentazione di relazioni ..... 132

**GOVERNO**

Richieste di parere per nomine in enti pubblici ..... 132

Trasmissione di documenti ..... 133

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze ..... 133

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 55

Apposizione di nuove firme a mozioni .... 134

Interrogazioni ..... 134

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 143

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*La seduta inizia alle ore 16,34.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 7 aprile.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Poiché la 6<sup>a</sup> Commissione permanente non ha terminato l'esame del disegno di legge n. 2878, a conclusione del primo punto all'ordine del giorno si passerà alla discussione delle ratifiche di accordi internazionali, che comprenderanno anche il disegno di legge n. 2846, concernente la ratifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, il cui esame è terminato presso la Commissione affari esteri.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

*(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dal-*

***L'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento***

***(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti (Relazione orale)***

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2841, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento***

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2841, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 7 aprile è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento 2.300 (testo 2) e ricorda che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.10, 1.18 e 1.218.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.213 (identico all'emendamento 1.214).

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa che decorra il termine di preavviso.

*La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 16,57.*

*Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 1.213 (identico all'1.214). Sono altresì respinti gli emendamenti 1.215, 1.2 (identico all'1.9) e 1.216.*

PRESIDENTE. L'emendamento 1.12 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.500. Gli emendamenti 1.1, 1.18 e 1.10 sono improcedibili. L'emendamento 1.101 è stato ritirato. Su richiesta del senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.217. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,22.*

*Il Senato respinge l'emendamento 1.217.*

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibile l'emendamento 1.218. Gli emendamenti 1.219 e 1.13 sono assorbiti dall'approvazione dell'1.500. L'emendamento 1.220 (testo corretto) è stato ritirato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ritiene ingiusto che tra i soggetti beneficiari della norma siano compresi anche coloro che hanno ottenuto un proscioglimento a seguito di sentenza di prescrizione. Fa proprio l'emendamento 1.220 (testo corretto).

*Il Senato respinge l'emendamento 1.220 (testo corretto). Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 1.500a.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.208, 2.0.4, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.100, 2.0.2, 2.0.203, 2.101, 2.206, 2.207, 2.1, 2.70, 2.7, 2.300, 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.202.

FASSONE (*DS-U*). Il comma 3 dell'articolo 2, cui si propone una parziale riformulazione con l'emendamento 2.202, è superfluo laddove riproduce l'articolo 31 della legge cosiddetta sulle guarentigie dei magistrati, mentre determina ambiguità non escludendo la riammissione in servizio del magistrato già sospeso, nel caso in cui sia aperto un procedimento disciplinare. Inoltre, non è chiaro se il magistrato che si è collocato volontariamente in quiescenza e poi è stato prosciolto non con formula piena possa recuperare solo la funzione oppure anche il grado, come sarebbe necessario. Infine si determina una sperequazione a danno di quei magistrati che hanno ottenuto un proscioglimento ampio ma che al momento della sospensione dal servizio non avevano maturato un'anzianità di 12 anni nell'ultima funzione, rispetto a coloro che (sebbene prosciolti con formula non ampia) avendo tale requisito possono conseguire, senza concorso, la funzione di livello superiore in soprannumero; addirittura potrebbero vedersi assegnato, sempre senza concorso ma soltanto a seguito di una valutazione, un posto di livello direttivo se vacante. È una disposizione inopportuna e foriera di contenziosi in sede amministrativa, per cui invita l'Assemblea ad apportarvi e i necessari correttivi.

PRESIDENTE. A causa del manifestarsi di inconvenienti tecnici che impediscono il buon funzionamento dell'impianto di amplificazione sonora, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 17,41.*

PRESIDENTE. Avverte che i restanti emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Ritira gli emendamenti 2.100 e 2.101. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.200, 2.203, 2.204 e 2.300 (testo 2). Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.80, 2.8, 2.201, 2.6, 2.9, 2.205, 2.206, 2.207 e 2.208. Si rimette al Governo sugli

emendamenti 2.50 e 2.5, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda con il relatore, esprimendo parere contrario sugli emendamenti 2.50 e 2.5.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.100 e 2.101 sono stati ritirati.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 2.200. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.80, identico al 2.8 ed al 2.201. Viene quindi respinto l'emendamento 2.202.*

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Rileva l'assoluta incongruenza tra gli orientamenti fissati nel provvedimento di delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario e le previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto in esame: mentre nella delega i magistrati in servizio vengono sottoposti ad un severo vaglio di professionalità ed a continue procedure concorsuali per l'avanzamento in carriera, nel testo in esame anche magistrati sottoposti a procedimento penale conclusosi con la prescrizione accedono a funzioni superiori senza valutazione alcuna o concorso. (*Applausi del senatore Dettori*).

*Il Senato respinge gli emendamenti 2.50 e 2.5, tra loro identici.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.6 e 2.9 sono stati ritirati.

FASSONE (DS-U). L'emendamento 2.203 del Governo crea difficoltà interpretative in quanto estende i benefici previsti dal decreto anche al personale dei Servizi di informazione e sicurezza, non stabilendo, però, a differenza di quanto avviene per il personale civile e militare della pubblica amministrazione, la sorte degli appartenenti a questa categoria riammessi in servizio. Poiché questa ulteriore ambiguità tecnica renderà ancora più difficile l'applicazione della legge, dichiara voto contrario all'emendamento.

BATTISTI (Mar-DL-U). Dichiara voto contrario non solo per le ragioni esposte dal senatore Fassone, ma anche perché il personale di cui all'articolo 7 nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, comprende anche soggetti che abbiano partecipato solo temporaneamente all'attività dei Servizi.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 2.203. Risultano quindi approvati gli emendamenti 2.204 (con conseguente assorbimento del 2.205 e del 2.206) e 2.300 (testo 2).*

PRESIDENTE. Gli identici emendamenti 2.1, 2.70 e 2.7 sono improcedibili. I restanti emendamenti all'articolo 2 sono stati ritirati. Per quanto riguarda le proposte di inserimento di ulteriori articoli dopo l'articolo 2, ricorda che gli emendamenti 2.0.8 e 2.0.5 sono stati ritirati e che tutti gli altri emendamenti aggiuntivi sono improponibili. Infine, l'emendamento x1.100 al disegno di legge di conversione è inammissibile. Passa alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Poiché il diritto individuale al risarcimento di un danno non può mai prevalere sull'interesse generale, l'attribuzione di incarichi di straordinaria delicatezza, quali sono quelli dei magistrati, oltre i limiti di età previsti per legge conduce a far prevalere il diritto del singolo rispetto all'interesse generale del servizio pubblico da rendere ai cittadini. Inoltre l'applicazione della normativa anche a sentenze di proscioglimento per prescrizione è un errore gravissimo poiché offre sostanziali benefici anche a persone sul cui operato la giustizia non è arrivata a pronunciarsi. Da un lato vi è, pertanto, un ampliamento della platea dei beneficiari, dall'altro si opera una restrizione inconcepibile sul piano dell'equità limitando il tempo di applicazione della legge soltanto alle sentenze di proscioglimento emesse nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge e quindi fotografando situazioni personali specifiche. Infine, contrasta con i principi di equità anche la parificazione tra le situazioni di sospensione dal servizio e quelle di volontarie dimissioni. Per tutte queste considerazioni i senatori del Gruppo Verdi-U voteranno con convinzione contro la conversione del decreto-legge n. 66. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Pur avendo manifestato all'inizio dell'esame del provvedimento un atteggiamento di condivisione delle motivazioni di carattere generale poste alla base dell'iniziativa del Governo, i senatori della Margherita esprimeranno voto contrario, poiché tutti gli emendamenti tesi a migliorare il testo sono stati respinti, nonostante le forti perplessità emerse sullo sfioramento dei limiti di età, sulla mancata distinzione tra la situazione dei dipendenti sospesi dal servizio e quelli volontariamente postisi in quiescenza, nonché sull'estensione delle formule assolutorie previste per la concessione dei benefici.

FASSONE (*DS-U*). Anche i Democratici di sinistra auspicavano che il testo potesse essere sostanzialmente migliorato per raggiungere i condivisibili obiettivi ad esso sottesi. Tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione, però, sono stati respinti ed il decreto-legge risulta inaccettabile introducendo una novità dirimpante come l'attribuzione al pubblico dipendente del diritto ad essere reintegrato nel posto anche dopo essere andato in quiescenza e fino a sfondare, se necessario, i limiti di età previsti per legge. Si tratta di un rilevante *vulnus* al principio di efficienza dell'amministrazione, tanto più grave se posto in relazione all'espletamento di funzioni di estrema delicatezza quali quelle svolte dai magistrati e se accompagnato dall'ampliamento della

gamma delle formule proscioglitive, che abilitano alla fruizione dei benefici anche in assenza di una formula ampiamente liberatoria. Assolutamente inusuale ed ingiustificata appare, poi, la promozione d'ufficio dei magistrati sottoposti a procedimento penale, previsione del tutto incoerente rispetto al disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario recentemente approvato dal Senato, che prevede un sistema estremamente rigoroso di concorsi per titoli ed esami per il conseguimento di qualsiasi avanzamento di carriera. Per tutte queste ragioni, i Democratici di sinistra voteranno contro il disegno di legge n. 2841.

*Il Senato approva il disegno di legge n. 2841, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento». La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Infine, risulta assorbito il disegno di legge n. 999.*

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(2611) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sollecita l'approvazione del provvedimento.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2036) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e dichiara aperta la discussione generale.

MARTONE (*Verdi-U*). L'ordine del giorno G100 impegna il Governo italiano ad attivarsi per il rispetto dei diritti umani in Uganda, per una soluzione negoziata del conflitto in corso, per il sostegno alle organizzazioni non governative che si adoperano per porre fine al ricorso ai bambini e alle bambine soldato da parte sia dell'esercito regolare sia del Lord Resistance Army e, infine, per verificare il rispetto del divieto di esportazione di armi italiane.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PROVERA, *relatore*. E' contrario alla formulazione dell'ordine del giorno così come illustrato dal senatore Martone e sollecita una pausa di riflessione per concordare un'eventuale modifica.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Condivide le perplessità del relatore, pur apprezzando lo spirito dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dispone pertanto il momentaneo accantonamento del disegno di legge.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2228) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Invita il Governo italiano a cogliere l'occasione della ratifica dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica con la Turchia per promuovere il rispetto dei diritti umani e il processo di democratizzazione, la cui lentezza è sottolineata in tutte le relazioni delle organizzazioni non governative, nonostante l'aspirazione di quel Paese ad entrare nell'Unione Europea. In particolare, anche dal punto di vista linguistico e formativo si dovrebbe sollecitare l'attuazione delle convenzioni europee sottoscritte dalla Turchia in materia di tutela delle minoranze, soprattutto di quella curda, e l'adeguamento agli *standard* europei per quanto attiene alle procedure giurisdizionali e al regime carcerario. (*Applausi del senatore Gruosso*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

***(2565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

***(2585) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

***(2060) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è già stata stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Discussione del disegno di legge:**

*(2477) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è già stata stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Avverte altresì che all'articolo 1 è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo, che si intende illustrato. Comunica inoltre che il testo dell'Emendamento all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa, di cui all'emendamento 1.100 (testo 2), sarà allegato ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

MARTONE, *relatore*. Esprime parere favorevole.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è ovviamente favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 1.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 1. Sono quindi approvati gli articoli 2, 3 e 4. Con l'intesa che la Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, risulta infine approvato il disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione».*

**Approvazione del disegno di legge:**

*(2552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003*

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2738) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2739) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2740) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2736) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2737) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame dell'ordine del giorno G100.

MARTONE, *relatore*. L'ordine del giorno impegna il Governo italiano ad attivarsi per il rispetto dei diritti umani in Perù e per l'adozione da parte di quel Paese delle raccomandazioni della Comision Verdad y reconciliacion (CVR) e della Comision interamericana de derechos humanos (CIDH).

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno, a cui hanno dichiarato di aderire anche i senatori Gubert, De Zulueta e Bonfietti, non è posto in votazione.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2656) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2668) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2706) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2707) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000***

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2846) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

PROVERA, *relatore*. Consegna il testo della relazione. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Rifondazione comunista è assolutamente contraria alla ratifica di un accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica del Cile ispirato alla logica della totale liberalizzazione degli scambi commerciali, secondo gli interessi delle imprese multinazionali. Tale accordo, che peraltro ha preceduto il fallimento del vertice di Cancun e la conseguente ulteriore liberalizzazione non solo merceologica ma anche di servizi fondamentali come quello dell'erogazione dell'acqua (obiettivo che fino a quel momento la stessa Organizzazione mondiale del commercio non era riuscita a conseguire), risulta dannoso anche per l'economia italiana, ad esempio nel settore agricolo. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire e dopo avere dato lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame (*v. Resoconto stenografico*), passa all'esame degli articoli.

*Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge nel suo complesso.*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2036**

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'ordine del giorno G100 precedentemente accantonato.

PROVERA, *relatore*. Avverte che è stata concordata con il senatore Martone una riformulazione dell'ordine del giorno.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poiché al Governo non risulta alcuna vendita legale di armi italiane all'Uganda, la cui verifica è sollecitata nell'ultimo capoverso del dispositivo, accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

MARTONE (*Verdi-U*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

GUBERT (*UDC*). Sottoscrive l'ordine del giorno, condividendone in pieno il contenuto, e sollecita la risposta del Governo ad analogo atto di sindacato ispettivo precedentemente presentato.

### **Presidenza del vice presidente DINI**

IOVENE (*DS-U*). Sottoscrive l'ordine del giorno G100 (testo 2) sottolineando che la Commissione per i diritti umani ha potuto verificare nella recente visita in Uganda la drammatica situazione esistente nel Paese.

DE ZULUETA (*Misto*). Aggiunge la sua firma all'ordine del giorno sottolineando l'impegno della Commissione per i diritti umani al riguardo.

BONFIETTI (*DS-U*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

MARTONE (*Verdi-U*). Modifica l'ultimo periodo del dispositivo secondo le indicazioni suggerite dal Governo (*v. Allegato A*).

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100 (testo 3).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'ordine del giorno G100 (testo 3).

GABURRO (*UDC*). Aggiunge anche la sua firma.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.*

PIANETTA (FI). Dichiaro il voto favorevole al disegno di legge di ratifica, auspicando un'azione a livello internazionale per assicurare il rispetto dei diritti umani e favorire la soluzione del conflitto che devasta l'Uganda, colpendo pesantemente la popolazione e in particolare i bambini. Ricorda in proposito l'impegno di molte organizzazioni non governative italiane.

FORLANI (UDC). Sollecita un'iniziativa italiana nelle sedi internazionali per favorire l'apertura di un negoziato tra le parti belligeranti onde individuare una soluzione del conflitto ugandese che ponga fine alle inaudite violenze subite dalla popolazione.

*Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2478) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996**

PRESIDENTE. Avverte che la relazione è stata già stampata e distribuita e dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (Verdi-U). Esprime soddisfazione per la ratifica, a cui peraltro si giunge con ritardo, dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mediterraneo e del Mar Nero. Auspica altresì un'iniziativa dell'Italia per l'estensione del divieto di caccia alle balene. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Zanda).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passa alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

PIANETTA (FI). Dichiaro il voto favorevole alla ratifica dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei che consente di porre in essere le iniziative necessarie per la salvaguardia delle specie, in particolare attraverso la creazione di aree marine protette e la regolamentazione delle attività di pesca. Sottolinea la rilevanza delle risorse destinate al riguardo.

*Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.*

### **Accoglimento di proposta d'inversione dell'ordine del giorno**

MALAN (FI). Avendo riscontrato l'accordo dei Gruppi al riguardo, propone di passare all'esame dei disegni di legge nn. 2005 e 520.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta si intende accolta. Sospende pertanto la seduta in attesa del rappresentante del Governo.

*La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,33.*

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (v. *Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2005 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.108 e 1.101.

BOLDI (LP). Non sono convincenti le argomentazioni con cui il relatore ha sostenuto il testo approvato dalla Commissione; pertanto, l'emendamento 1.102 propone il ripristino del testo approvato dalla Camera, più equo e rispettoso della legislazione vigente, che per le professioni cosiddette riservate (rispetto alle quali lo Stato si fa garante del livello della preparazione degli studenti) prevede il criterio dell'accesso programmato. Ulteriori sanatorie sono quindi illegittime ed in contrasto con precedenti provvedimenti di regolarizzazione, che consentivano soltanto l'iscrizione ad un diverso corso di laurea. Peraltro, l'esiguità della platea dei beneficiari rende il provvedimento ancora più clientelare e discriminatorio rispetto a chi ha beneficiato della precedente sanatoria ed in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza. Ribadisce pertanto il completo disaccordo del Gruppo sul testo proposto dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente. (*Applausi dai Gruppi LP, FI e UDC*).

BERGAMO (*UDC*). Il testo approvato dalla Commissione è una palese ingiustizia e mina la certezza del diritto, visto che gli studenti ricorrenti erano consapevoli di aver chiesto l'iscrizione ad una facoltà ad accesso programmato. L'emendamento 1.105 propone quindi il ripristino del testo varato dalla Camera dei deputati, consentendo ai ricorrenti l'iscrizione ad un corso di laurea o di diploma universitario non ad accesso limitato. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e LP*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). In difformità rispetto all'orientamento del Gruppo di appartenenza ha sottoscritto l'emendamento 1.102 in quanto condivide le argomentazioni esposte dalla senatrice Boldi. La possibilità di iscrizione ad altro corso universitario è l'unica mediazione possibile senza incorrere in inaccettabili sanatorie, che oltre a sovvertire il diritto in base ad una situazione di fatto, renderebbero impossibile la programmazione universitaria. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

IZZO (*FI*). Sottoscrive l'emendamento 1.102.

BEVILACQUA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, ad eccezione dell'1.600 a propria firma (*v. Allegato A*).

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.200.

ACCIARINI (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento, che richiama le università italiane alle proprie responsabilità nei confronti degli studenti iscritti con riserva, che sono stati ammessi a frequentare le lezioni ed a sostenere gli esami. In considerazione del comportamento estremamente differenziato tenuto dalle università italiane, l'emendamento opportunamente rinvia la soluzione del problema alle autonome scelte delle istituzioni universitarie.

FASOLINO (*FI*). La scelta di rinviare il problema alle decisioni delle singole università rischia di determinare discriminazioni, mentre anche in considerazione dell'estrema difficoltà dei *test* di ammissione e della scarsa trasparenza con cui spesso sono stati effettuati, è preferibile chiudere la vicenda attraverso l'ultimo atto di sanatoria. (*Applausi dei senatori Eu-femi, Ruvolo e D'Ippolito*).

EUFEMI (*UDC*). I senatori Bergamo ed Izzo, firmatari del disegno di legge n. 520, non sono coerenti quando sottoscrivono proposte che contraddicono radicalmente l'impostazione di quel provvedimento.

IZZO (*FI*). L'emendamento 1.102 rafforza i contenuti del disegno di legge n. 520.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice BOLDI (*LP*), dispone la verifica prima della votazione dell'emendamento 1.200. Avverte che il Senato non è in numero legale. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

PIZZINATO (*DS-U*). Sollecita nuovamente il Governo a rispondere all'interrogazione 4-06278 e ad emanare la circolare attuativa delle disposizioni della finanziaria per il 2004 riguardanti i lavoratori esposti all'amianto, visto che il termine previsto è già ampiamente scaduto e ciò rischia di compromettere i diritti dei lavoratori interessati.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà al Governo tale sollecitazione. Dà quindi annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 21 aprile.

*La seduta termina alle ore 20,02.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 7 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Camber, Colombo, Corsi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Flammia, Grillotti, Magnalbò, Mantica, Manunza, Meduri, Pellicini, Scotti, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Peterlini, per attività dell'11<sup>a</sup> Commissione permanente; Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Coviello, Nieddu e Saprito, per attività dell'Unione interparlamentare; Budin, Contestabile, Iannuzzi e Manzella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché la 6<sup>a</sup> Commissione permanente non ha terminato l'esame del disegno di legge n. 2878, di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, in materia di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, a conclusione del primo punto all'ordine del giorno si passerà alla discussione delle ratifiche di accordi internazionali, che comprenderanno anche il disegno di legge n. 2846, concernente la ratifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, il cui esame è terminato presso la Commissione affari esteri.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

*(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento*

*(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti*

*(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2841, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2841.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 7 aprile è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Prima di procedere con le votazioni, do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 2.300 (testo 2), al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.213, identico all'emendamento 1.214.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso, di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,55.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 16,57).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.213, presentato dai senatori Fassone e Bassanini, identico all'emendamento 1.214, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.12 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.500.

Metto ai voti l'emendamento 1.215, presentato dai senatori Fassone e Bassanini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Eufemi, identico all'emendamento 1.9, presentato dal senatore Righetti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.216, presentato dal senatore Eufemi.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.18 e 1.10, di contenuto identico, sono improcedibili.

L'emendamento 1.101 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.217.

### **Verifica del numero legale**

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,22).*

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 1.217, presentato dal senatore Caruso Antonino.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.218 è improcedibile.

Gli emendamenti 1.219 e 1.13 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.500.

L'emendamento 1.220 (testo corretto) si intende ritirato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento e vorrei fare su di esso una breve dichiarazione di voto.

Tale emendamento mira ad eliminare dai soggetti beneficiari le persone che hanno ottenuto sentenza di estinzione del reato per prescrizione.

Possiamo discutere quanto vogliamo sul valore delle formule terminative, ma la sentenza di prescrizione non è mai una sentenza di merito, non può premiare nessuno. La sentenza di prescrizione può essere rinunciata, può essere vinta dalla pronunzia nel merito: premiare chi è stato prosciolto per prescrizione è veramente una somma ingiustizia.

Per queste ragioni, faccio mio l'emendamento (testo corretto) e ne chiedo l'approvazione all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.220 (testo corretto), ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Zancan.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500<sup>a</sup>.

### **Verifica del numero legale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500<sup>a</sup>, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, abbiamo presentato un solo emendamento all'articolo 2, il 2.202, sebbene si tratti di un articolo di notevole ampiezza che si estende per oltre due pagine di testo.

Questo evidenzia la nostra volontà politica di non assumere un atteggiamento frontalmente contrario a questo decreto-legge, perché ne condividevamo e ne condividiamo la finalità.

L'esame dell'articolo 1 si è concluso con la reiezione di tutti i nostri emendamenti migliorativi e questo ci impone di sostenere la proposta di modifica con forza ulteriore. Infatti, il testo dell'articolo 2, in particolare del comma che si riferisce ai magistrati, presenta almeno tre vistose improprietà nel considerare situazioni diverse. La prima situazione è quella del magistrato sospeso dal servizio in seguito a procedimento penale, poi prosciolto con qualsiasi formula – non è fatta ulteriore distinzione – che riprende il servizio e recupera la posizione in ruolo che aveva prima della sospensione.

La prima osservazione è che la norma è superflua perché l'articolo 31 della legge cosiddetta delle guarentigie – il decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 – stabilisce già che in questo caso il magistrato riassume l'esercizio delle funzioni e riacquista il diritto agli stipendi e agli assegni non percepiti, con un'importante precisazione che è stata invece esclusa dall'articolo 1. L'articolo 31 della stessa legge sulle guarentigie prevede che ciò accade, salvo che sia istituito procedimento disciplinare.

La norma in questione, da un lato, si sovrappone solo parzialmente a quella già esistente, e in ciò è superflua; dall'altro, crea il problema di quale disciplina si applichi. Direi che l'articolo 31 non è abrogato, perché la nuova norma non si sovrappone del tutto. Dunque, per i magistrati, e solo per essi, vale la riserva che non debba essere stato aperto o non possa aprirsi procedimento disciplinare.

Questo era il giusto obiettivo dell'emendamento 1.100 del senatore Falcier, al quale avremmo dato il nostro appoggio; quell'emendamento è stato ritirato e in questo modo si crea una palese e indiscutibile disparità di trattamento che non saprei giustificare. Per converso, questa parte della disposizione non attribuisce, quanto meno a coloro che sono stati prosciolti con formula ampiamente liberatoria perché il fatto non sussiste o non è stato commesso, il diritto al rientro nella sede, eventualmente in soprannumero. Sotto questo profilo, la norma, oltre ad essere superflua, è

ambigua perché crea problemi di coordinamento con una disposizione vigente.

La seconda parte del testo del decreto-legge si riferisce ai magistrati che si sono collocati in quiescenza e chiedono il ripristino del rapporto d'impiego, essendo stati prosciolti con formula non pienamente liberatoria, quella di cui all'articolo 57-*bis*. In questo caso si prevede che al magistrato sia conferita una funzione dello stesso livello di quella esercitata.

Condividiamo la soluzione dal punto di vista di principio: se il magistrato esercitava una funzione di appello, continuerà ad esercitarla e similmente, ma non è chiaro se recuperi o no il grado, che può essere diverso dal completo esercizio della funzione. Sembrerebbe che in base al testo recuperi soltanto la funzione e non il grado e ciò sarebbe, a nostro avviso, assolutamente improprio.

La terza soluzione è quella più critica: rispetto al magistrato collocato in quiescenza che chiede il ripristino del rapporto di impiego, si distingue ulteriormente a seconda che nella funzione precedentemente esercitata abbia già trascorso almeno dodici anni oppure no.

La proposta è davvero inaccettabile, perché se si trovava nella funzione da almeno dodici anni egli consegue – poi diremo qual è il filtro – una funzione di livello superiore anche in soprannumero. Le critiche vengono facilmente agli occhi: il proscioglimento ampio ma con l'esercizio di durata non superiore a dodici anni riceve lo stesso trattamento del proscioglimento non ampio, cioè con formula solo parzialmente liberatoria. Sarebbe stato ragionevole riconoscere al prosciolto con formula ampiamente liberatoria qualcosa di più, cioè il ritorno nella sede desiderata.

È questo il vero obiettivo di chi vuole tornare. Ma soprattutto, e con questo concludo la critica, il proscioglimento ampio a favore di colui che già esercitava quelle funzioni da almeno dodici anni produce l'attribuzione di una funzione di livello superiore senza concorso. È vero che c'è la valutazione, però, essa è limitata all'anzianità e all'attitudine e la valutazione così limitata, sia secondo la legge Breganze oggi vigente, sia tanto più secondo la riforma dell'ordinamento giudiziario che quest'Aula ha licenziato lo scorso gennaio, produce solo una legittimazione astratta, non l'attribuzione concreta del posto-funzione.

Quindi, anche qui abbiamo un forte rischio di disparità di trattamento, vedi caso a favore di colui che ha subito un processo e a danno di colui che non lo ha subito. È vero che il primo sarà stato prosciolto, ma comunque si troverà in una situazione certamente non *potiore* rispetto a quella di colui che simile trattamento non ha avuto.

È vero che il decreto-legge esclude le funzioni apicali, ma non stabilisce quali sono. Ora, le funzioni apicali, secondo le convenzioni usuali, sono quelle dei capi degli uffici e a queste si può accedere in soprannumero, ma solo se sono vacanti. Avremmo quindi, addirittura, l'attribuzione di un posto di livello direttivo, senza concorso, ma soltanto a seguito di una valutazione.

Invito a riflettere su quanti ricorsi al TAR ci saranno per effetto di questa assolutamente inopportuna scelta legislativa. Come magistrato po-

trei anche compiacermi del privilegio accordato alla mia categoria, ma proprio come magistrato sono contrario ai privilegi, anche quando chi ne fruisce appartiene alla magistratura.

PRESIDENTE. (*Il Presidente tenta più volte di attivare il proprio microfono. L'impianto di amplificazione sonora produce improvvisi e forti rumori*). Colleghi, visto che neanche durante la Pasqua si sono verificati miracoli sul sistema di amplificazione, sospendo la seduta fino alle ore 17,40.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 17,41*).

Riprendiamo i nostri lavori. Mi scuso per l'episodio con i colleghi e anche con coloro che avessero voluto seguire i lavori in diretta.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.200 esprimo parere favorevole mentre sugli emendamenti 2.80, 2.8 e 2.201, identici, invito al ritiro altrimenti il mio parere è contrario; sull'emendamento 2.202 esprimo parere contrario.

Sugli emendamenti identici 2.50 e 2.5 mi rimetto al Governo; sul 2.6 e sul 2.9, anch'essi identici, invito al ritiro, altrimenti il mio parere è contrario.

Sugli emendamenti 2.203 e 2.204 esprimo parere favorevole, mentre sugli emendamenti 2.205, 2.206, 2.207 e 2.208 invito al ritiro altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.70 e 2.7, identici, e parere favorevole sul 2.300 (testo 2).

MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Sugli emendamenti 2.50 e 2.5, sui quali il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

### **Verifica del numero legale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Caruso Antonino.

**È approvato.**

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.80, identico agli emendamenti 2.8 e 2.201.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.80, presentato dal senatore Guasti, identico agli emendamenti 2.8, presentato dal senatore Falcier, e 2.201, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dai senatori Fassone e Bassanini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.50, identico all'emendamento 2.5.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei approfittare della possibilità d'intervenire per sottolineare un'incongruenza di fondo che si registra fra gli orientamenti fissati attraverso il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e la filosofia che emerge da questo provvedimento. Essi sono assolutamente contrastanti.

Abbiamo richiesto un vaglio più severo per i magistrati in servizio, per i magistrati che non hanno subito alcun tipo di imputazione e adesso sposiamo una filosofia completamente opposta, in base alla quale, senza alcuna forma di valutazione seria o di concorso, si può accedere a funzioni direttive.

Credo che quello che il collega Fassone ha sottolineato all'Assemblea in modo particolarmente forbito dal punto di vista dottrinario meritasse una valutazione più attenta da parte del relatore. Non possiamo davvero sostenere che è bene agire in un modo quando intendiamo perseguire un fine e che è bene agire nel modo opposto quando vogliamo perseguire un altro fine. Pertanto, o si procede all'assegnazione degli incarichi direttivi per selezione, attraverso rigorose procedure concorsuali ed esami, oppure si procede per regalie, che vengono d'altra parte assicurate, come in questo caso, anche a persone che se la sono cavata con la prescrizione.

La volta scorsa abbiamo sentito sostenere che la prescrizione non necessariamente è addebitabile alla persona interessata, ma è stato credibilmente ribattuto dal punto di vista giuridico che la persona interessata, se non vuole uscire da un procedimento con il bollo della prescrizione, ha modo di far continuare il processo fino a che venga riconosciuta la sua effettiva innocenza.

Quindi, suona davvero eclatante che, dopo due anni e mezzo di dibattito svolto in Commissione per sostenere che agli incarichi direttivi si deve arrivare a seguito di una valutazione rigorosa e di un concorso, con questo ennesimo provvedimento di favore decidiamo che ci sono persone che possono rientrare in servizio ed accedere alle cariche direttive senza alcuna rigorosa valutazione.

Francamente mi sembra troppo anche per chi è abituato a ragionare in base alla filosofia che ci sono due pesi e due misure. (*Applausi del senatore Dettori*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Guasti, identico all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Falcier.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 2.6 e 2.9 si intendono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.203.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, volevo segnalare al relatore e al rappresentante del Governo che, a prescindere dal merito, il testo di questo emendamento si presta ad incertezze interpretative non lievi. Esso introduce, esattamente all'inizio, nella prima proposizione, anche la categoria di cui alla legge n. 801 del 1977, cioè il personale dei Servizi, fra quelle ammesse a beneficiare di questo trattamento.

Sul merito si può convenire o meno, ma non è questo il punto della mia osservazione. Essa attiene al fatto che, dopo aver stabilito la serie di provvidenze e di benefici a vantaggio di queste categorie (alle quali ne aggiungiamo una), poi la seconda e la terza proposizione introducono dei distinguo significativi per certi apparati, per certi corpi ad ordinamento civile, il reingresso, lo sfondamento del termine massimo di anzianità per non più di otto anni; per altri, quelli ad ordinamento militare, non è permesso alcuno sfondamento.

Il fatto che il testo del Governo aggiunga questo personale alle due categorie è segno che non lo ritiene compreso né nell'una né nell'altra. Quale sarà, allora, la sorte di costoro, una volta che rientrano? Potranno superare il termine massimo? Lo potranno fino ad otto anni? Lo potranno di più, indefinitamente, come gli altri?

Ecco perché noi voteremo contro: sia per il merito, ma anche per questa sicura ambiguità tecnica, che renderà la norma di difficile interpretazione.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiariamo anche noi il nostro voto contrario, in relazione alle considerazioni di carattere sistematico testé svolte dal collega Fassone, tese a comprendere dove questa aggiunta, vale a dire i soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 801 del 1977, si andrà a collocare, ma anche per due ulteriori e brevi considerazioni.

La prima di tali considerazioni consiste nel fatto che in realtà la legge n. 801 del 1977, di cui stiamo parlando, e, nello specifico, l'articolo 7 si riferisce oltre che alle due categorie di dipendenti dei Servizi segreti (civile l'una e militare l'altra) anche a soggetti che abbiano temporaneamente prestato il loro servizio.

L'emendamento in votazione, presentato dal Governo, fa riferimento alla totalità dell'articolo 7 della legge citata: dunque dobbiamo ritenere che anche quei soggetti possano in qualche modo (ma non capiamo come) essere ricompresi nell'articolo 2.

La seconda e ultima considerazione, che si riallaccia a quelle di carattere generale che abbiamo svolto su questo provvedimento: anche dal punto di vista politico la delicatezza della questione di dipendenti dei Servizi segreti civile e militare, che abbiano subito un procedimento penale per i più svariati motivi e che oggi vengono in qualche modo premiati, rappresenta certamente una ragione di merito che ci induce ad essere più che critici e quindi a votare in senso contrario.

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.203, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.204, presentato dal senatore Pasinato e da altri senatori.

**È approvato.**

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 2.205 e 2.206.

Gli emendamenti 2.207 e 2.208 s'intendono ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1, 2.70 e 2.7, di contenuto identico, sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.300 (testo 2), presentato dai senatori Compagna e Manzella.

**È approvato.**

Gli emendamenti 2.0.200, 2.0.201, 2.0.202, 2.0.4, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.100, 2.0.2, 2.0.203, 2.0.7 e 2.0.204 sono improponibili, mentre gli emendamenti 2.0.8 e 2.0.5 sono stati ritirati.

L'emendamento x1.100 all'articolo 1 del disegno di legge di conversione è inammissibile.

Passiamo dunque alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, le ragioni che sostanziano il fermo «no» del Gruppo dei Verdi a questo provvedimento sono già state evidenziate nel corso dell'esame degli emendamenti.

Voglio non di meno riassumere ed evidenziare le ragioni generali, in buona sostanza di critica a questo provvedimento, ricordando che il diritto individuale al risarcimento di un danno non può mai prevalere sull'interesse generale del servizio. Abbiamo di fronte due interessi, due diritti, e l'interesse pubblico deve comunque prevalere sull'interesse privato.

I limiti di età (ad eccezione delle cariche elettive perché il voto o l'elezione fanno aggio su tutto dal momento che operano una scelta che prescinde ovviamente dai limiti di età) sono una garanzia del servizio pubblico rispetto ai cittadini. Aggiungere al superamento dei limiti anche il superamento delle proroghe, arrivare al ridicolo di ammettere che persone che non hanno più in via presuntiva capacità, forze ed energia per sviluppare incarichi di straordinaria delicatezza, qual è quello del magistrato, possono superare i limiti di età significa privilegiare il diritto del singolo rispetto al diritto della collettività e questo è comunque sempre sbagliato.

L'applicazione della normativa in esame rispetto alla sentenza di proscioglimento per prescrizione (che non è una formula di merito, bensì significa soltanto che la giustizia non è arrivata a tempo a dare un giudizio, e di questo non può fregiarsi nessuno ma semmai ringraziare che il tempo gli abbia assicurato una impunità che poteva non assicurargli il giudizio di merito, e comunque – ripeto – avendo egli la possibilità di superare la sentenza di prescrizione e ottenere una pronuncia di merito rinunciando alla prescrizione) è un errore gravissimo: errore di tecnica giuridica, errore di tecnica politica, errore di tecnica morale, se vogliamo reintrodurre questa categoria nelle valutazioni di valore.

Avere ipocritamente (non so come definirlo altrimenti) limitato il tempo di applicazione della legge andando all'indietro di cinque anni per – come dice pudibondamente la relazione – cercare di non allargare troppo la platea dei beneficiari è sul piano dell'equità, che vuole che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, che non vuole situazioni a termine ma parificate per pari situazioni, un qualcosa che non può esistere.

Introdurre il termine di cinque anni perché evidentemente si vuole restringere ad una determinata categoria, arrivando fino al massimo della restrizione per un individuo specifico, è fare di questa normativa una legge fotografia dove non si utilizzano gli obiettivi grandangolari ma uno *zoom* mirato su persone specifiche. Non possono valere le belle questioni di principio, il dire che si vogliono ristabilire i diritti dei cittadini quando si restringono questi diritti a chi ha avuto un determinato comportamento nei cinque anni antecedenti. Come può un diritto essere a termine? Come possono inserirsi delle finestre temporali per dare dei diritti se questi corrispondono a equità e a giustizia?

Infine, le situazioni di volontaria dimissione (perché le dimissioni sono sempre un atto volontario e l'innocente non si dimette a prescindere poi dall'esito giudiziario) alla situazione di chi invece è stato sospeso dal servizio e successivamente assolto è un altro contrasto con i principi di equità e di parificazione tra pari posizioni.

Si tratta di modifiche gravi che incidono sul buon funzionamento dei servizi pubblici, che quindi vanno a danno di tutti i cittadini. Questo è un momento di sconfitta per i cittadini perché si rischia di avere anche apicalmente nei servizi pubblici dei cittadini che, a prescindere dal loro titolo risarcitorio, non hanno più energia, forza e capacità per adempiere al servizio pubblico.

Per queste considerazioni, il nostro «no» è assolutamente fermo e credo anche amplissimamente argomentato. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, all'inizio della discussione del provvedimento in esame il Gruppo della Margherita ha avuto un atteggiamento comprensivo delle ragioni che avevano originato il provvedimento stesso; motivazioni pur sempre di carattere generale, non riferite a singole persone.

La prima considerazione che svolgemmo in quella sede era relativa al fatto che certamente, se oggi avessimo una legge sulla responsabilità efficace ed efficiente e che stabilisse risarcimenti efficaci ed efficienti, probabilmente non dovremmo stare qui a ragionare di questa materia.

Vi era però una prima perplessità; essa discendeva dal fatto che se comprendevamo che potevano esservi situazioni che abbisognavano di una sorta di risarcimento rispetto ad un'ingiustizia subita, ci lasciava molto perplessi la linea di trasformare quel risarcimento non solo nel ripristino di una situazione lavorativa e professionale così come era prima dell'inizio del procedimento penale, ma anche in uno sfioramento dei limiti di età creando, evidentemente, anche alcune differenze ed ingiustizie, ad esempio, nei confronti di soggetti che comunque non avevano subito procedimenti.

Un'ulteriore nostra perplessità – la seconda – era relativa alla mancata distinzione tra la situazione dei dipendenti sospesi dal servizio e quelli, invece, che volontariamente si erano posti in quiescenza. Si tratta di un distinguo che non rappresenta una distinzione sottile, bensì una distinzione che fa una grande differenza e su questo punto anche noi avevamo formulato una serie di perplessità.

Non condividevamo nemmeno la disposizione che ammetteva il ricollocamento in servizio dopo un provvedimento di non luogo a procedere dovuto ad una causa estintiva del reato, che seguiva ad una assoluzione di primo grado. Ne abbiamo spiegato il perché: era evidente che a quella assoluzione seguiva un'impugnativa del pubblico ministero e ritenevamo che la sanatoria che qui si operava andasse al di là delle ragioni che motivavano il provvedimento.

Su questi temi e anche su altri, come quelli ad esempio delle formule assolutorie previste, avevamo presentato una serie di emendamenti con lo spirito di chi riteneva di poter modificare e migliorare il provvedimento.

Come al solito, la discussione sugli emendamenti è stata una discussione rivolta al muro; non è stata accolta nemmeno la più modesta delle modifiche che abbiamo proposto ed un esempio per tutti è l'emendamento 2.201, presentato dal nostro Gruppo, identico al 2.8, presentato dal senatore Falcier, che tendeva solo ad equiparare situazioni che sono simili od uguali: anche quello è stato bocciato. Ciò testimonia una volontà politica di non discussione e di non accoglimento di alcuna delle ragioni dell'opposizione.

Queste ragioni, oltre a quelle che abbiamo esposte soprattutto in relazione alla funzione del magistrato e della magistratura, nonché all'età, per noi, troppo elevata cui potrebbero arrivare alcuni magistrati, ci hanno indotto a discutere sugli emendamenti e ci indurranno a votare contro il provvedimento in esame.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, dichiaro il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo su questo provvedimento.

È una dichiarazione che non faccio a cuor leggero. Inizialmente ci eravamo mossi con ben altro spirito, con uno spirito di assenso di massima all'obiettivo che si proponeva e si propone il decreto-legge in esame. Speravamo che con alcuni miglioramenti che consideravamo necessari si sarebbe potuta trovare un'intesa che ci avrebbe permesso un ben diverso voto. Questo non è avvenuto perché i nostri emendamenti sono stati tutti respinti e l'unico che è stato accolto in parte ha peggiorato ancora la situazione, come ora proverò a dire molto brevemente.

Questo decreto-legge introduce una novità dirompente: non solo attribuisce al pubblico dipendente il diritto a ritornare al proprio posto qualora sia stato prosciolto (e questo è ovvio), non solo riconosce il diritto ad una ricostruzione della carriera (e questo è giusto), ma addirittura il diritto ad essere reintegrato nel posto anche dopo che è andato in quiescenza e per un tempo corrispondente a quello che ha perso attraverso il collocamento in quiescenza, anche se ciò lo porta a sfiorare i limiti di età.

La novità è dirompente. Poteva essere accettata se fosse stata adeguatamente mitigata, e questo è ciò che ci proponevamo e speravamo fosse condiviso. Invece, è stata allargata la gamma delle formule proscioglitive che abilitano a questa serie di benefici, introducendo anche quella che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato. Lo avevamo proposto anche noi, lo so bene, ma con il correttivo che la formula fosse ampiamente liberatoria, non anche che si accettasse quella della prova insufficiente o contraddittoria, che invece è prevista.

Allora, nel bilanciamento tra un grosso *vulnus* al principio di efficienza dell'Amministrazione e il risarcimento del prosciolto, è chiaro che la bilancia è andata a pendere troppo da una parte. Non è stato accolto l'emendamento del senatore Falcier, ma è stata accolta solo una parte del nostro e il risultato è che si è allargata la platea dei beneficiari, che si è prodotto uno sfioramento senza limiti.

Anche qui abbiamo proposto una serie di interventi graduali. Non solo noi, ma anche il presidente Caruso, e quindi autorevoli esponenti della maggioranza, abbiamo visto l'inconveniente grave sotteso a questa disciplina ed è stata proposta a scalare una serie di emendamenti tendenti a contenere in qualche modo lo sfondamento.

Così non è accaduto e quindi potrà avvenire che il pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale a poca distanza dal collocamento in quiescenza ritorni al proposito fruendo di tutta la lunghissima parabola di un processo penale, che come sappiamo può anche essere di sei, sette, otto, nove o dieci anni; quindi, lo sfioramento avrà questa durata, assolu-

tamente incompatibile con i principi di buon funzionamento ex articolo 97 della Costituzione.

Questa legge è stata messa a regime anche per il futuro, ed è molto grave, perché in questo modo...*(Il relatore fa cenni di diniego)*. Se il relatore mi dice che questa osservazione è stata modificata, allora il mio argomento cade. In effetti, era assolutamente inopportuno incentivare il collocamento in quiescenza anziché la sospensione; però, è stato conservato il limite, alle spalle, dei cinque anni e questa rappresenta indubbiamente un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno subito la stessa vicenda e sono penalizzati unicamente dal fatto che il legislatore interviene con ritardo nell'opera riparatoria.

Inoltre, come ho detto poc'anzi, e come è stato detto anche da molti colleghi, è stata introdotta una assolutamente inusuale e ingiustificata promozione d'ufficio per i magistrati sottoposti a procedimento penale.

Oltretutto, in forza di quelle dilatazioni di cui ho detto all'inizio, il procedimento può essersi concluso anche con una non totale proclamazione di limpidezza. Domando quale coerenza vi sia fra l'aver licenziato un ordinamento giudiziario estremamente rigoroso nel sottoporre a concorso per titoli ed esami qualunque vantaggio di carriera e l'esimere da questa rigorosa selezione coloro che hanno vinto un procedimento penale.

Conclusivamente, abbiamo constatato ancora una volta come quest'Aula così severa, aspra, polemica e ostile nei confronti della magistratura come giurisdizione diventi compiacente, ammiccante, benevola nei confronti della giurisdizione intesa come qualche singolo magistrato, soprattutto se esercita funzioni di alto livello.

La democrazia delle quantità ha avuto la meglio sugli argomenti e questo non ci conforta. Ribadisco, pertanto, il nostro voto contrario.

**PRESIDENTE.** Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento».

**È approvato.**

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 999.

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(2611) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o***

*aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2611, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire il relatore, ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

*(2036) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2036.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martone, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, ho colto l'occasione della discussione di questo accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda per presentare un or-

dine del giorno relativo a una questione che sta a cuore a molti parlamentari e rappresentanti della società civile e del mondo missionario.

Si tratta del rispetto dei diritti umani in Uganda e del ricorso indiscriminato ai bambini soldato da parte sia dell'esercito di resistenza *Lord Resistance Army*, sia dell'esercito regolare ugandese del presidente Museveni. L'ordine del giorno G100 chiama il Governo italiano ad una iniziativa forte in sostegno delle organizzazioni non governative italiane che lavorano in situazioni di grave difficoltà per il recupero dei bambini soldato.

Vorrei ricordare, a tale riguardo, un importante studio pubblicato lo scorso marzo dalla rivista specializzata «Lancet», che sottolinea gli effetti psicologici di questa traumatica esperienza. Soltanto dopo diversi anni bambini e bambine riescono a riprendersi dallo *choc* e dallo *stress* derivanti da questa orribile esperienza. La rivista esorta la comunità internazionale ad un impegno più stringente per mettere al bando questa pratica, citando proprio l'Uganda.

Oggi, quindi, chiediamo che il Governo italiano si faccia portatore nei confronti del Governo ugandese di un'iniziativa di pacificazione e di dialogo tra tutte le parti coinvolte nel conflitto che sta insanguinando il Nord dell'Uganda, esortando il presidente Museveni a non usare la forza militare per risolvere la questione e a cercare quindi una soluzione negoziata, che sostenga, attraverso la cooperazione internazionale, le organizzazioni non governative che si impegnano nel recupero dei bambini-soldato e dia infine garanzie affinché verso quel Paese non vengano esportate armi italiane. Sulla scorta di alcune denunce fatte da associazioni missionarie italiane che operano in Uganda, sembrerebbe che alcuni guerriglieri del *Lord Resistance Army* siano in possesso di armi italiane.

Per tali ragioni, con quest'ordine del giorno chiediamo un impegno del Governo. Mi auguro che il relatore e il rappresentante del Governo lo sottoscrivano e lo facciano proprio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno G100.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G100 per come esso è strutturato; si può però riflettere su alcune modifiche, nel caso il presentatore le accetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno G100.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, condivido quanto ha appena detto il senatore Provera. Pur apprezzando moltissimo lo spirito dell'ordine del giorno G100, che è largamente condivisibile, vi sono però delle parti, sia nella premessa che nel dispositivo, che non possiamo accettare.

PROVERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, c'è disponibilità da parte del presentatore ad accogliere alcuni suggerimenti affinché l'ordine del giorno G100 sia condivisibile dal relatore e dal Governo, però abbiamo bisogno di un po' di tempo.

PRESIDENTE. Senatore Provera, dispongo il momentaneo accantonamento del disegno di legge, al fine di concordare le modifiche al testo dell'ordine del giorno in esame.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

***(2228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2228.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, l'esame in Commissione affari esteri del disegno di legge che stiamo trattando ha rilevato e confermato come questa ratifica di accordo tra il nostro Paese e la Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica debba essere valutato con particolare attenzione.

Lo stesso relatore ha sottolineato in Commissione che esistono in questo Paese due questioni, quella curda e, più in generale, il nodo del rispetto dei diritti umani e il recente progetto di legge del Governo turco, che prevede un forte ridimensionamento dell'autonomia delle università. Sono temi che, afferendo all'ambito proprio dell'accordo di ratifica, riteniamo debbano essere approfonditamente discussi da quest'Aula.

Innanzitutto parliamo dell'importante processo di democratizzazione della Turchia e degli *standard* europei ai quali essa si deve allineare per entrare nell'Unione a partire dalla questione dei diritti umani, che purtroppo continua ad essere molto critica. La sezione di Jarbakir dell'Associazione per i diritti umani ha pubblicato il 12 gennaio 2004 il «Rapporto sui diritti umani 2003» relativo all'area del Sud-Est e dell'Est dell'Anatolia.

Secondo tale Rapporto ci sono state 6.472 violazioni nel 2003 e 104 persone hanno perso la vita in scontri armati, mentre 31 sono rimaste ferite. Il Rapporto ha anche reso noto che 2.797 persone sono state fermate

nel 2003 e che 489 sono state vittime della tortura praticata da gendarmi, forze di sicurezza e guardiani dei villaggi.

Negli ultimi cinque anni, per la forte determinazione della parte curda si è avviato un periodo di distensione che è favorevole alla soluzione politica e pacifica della questione curda in Turchia. Quando nel 1998 Abdullah Ocalan venne in Europa portò con sé una proposta di soluzione politica e pacifica che non è stata accolta con successo, anzi che si concluse con il suo arresto. Pur nella sua terribile situazione di detenzione Abdullah Ocalan, ha proseguito il suo cammino su questa strada, favorendo e incentivando cambiamenti strategico-strutturali all'interno del movimento curdo.

Per questa ragione la nuova elaborazione da parte curda di una proposta risolutiva della questione è il punto di partenza dell'auspicabile processo di pacificazione interna e democratizzazione reale che possono portare al pieno raggiungimento da parte della Turchia dei criteri politici d'adesione.

La questione degli ex deputati del DEP, Leyla Zana ed i suoi tre compagni, e il caso Ocalan, sono altri due aspetti che, se non risolti, oggettivamente rallentano il processo di avvicinamento della Turchia ad una reale democratizzazione. Ricordo, tra l'altro, che il processo a Leyla Zana è in corso proprio in queste ore.

Nel processo a carico degli ex deputati del DEP, che la Corte europea per i diritti umani ha ritenuto doversi rifare, risulta evidente la mancanza di volontà della Turchia di rivedere alcune sue modalità, rendendo il processo attuale una finzione. Mentre, per quanto riguarda la situazione di Abdullah Ocalan, in condizioni detentive di isolamento da quasi cinque anni, essa non risulta essere adeguata agli *standard* dell'Unione Europea e delle Convenzioni internazionali che pure lo Stato turco ha sottoscritto, lasciando che Ocalan viva in condizioni disumane. La Turchia deve rivedere almeno le sue condizioni detentive, ponendo fine a questo trattamento alle soglie della tortura.

Si può senz'altro affermare, alla luce delle testimonianze rese dagli avvocati che raramente riescono ad incontrarlo, che è in atto una spietata strategia volta alla liquidazione fisica del *leader* curdo, come del resto esplicitamente ammesso da un generale turco durante una riunione a Bruxelles, in una dichiarazione che è stata ripresa dalla stampa turca.

Se tale scellerata strategia avesse successo, si realizzerebbe una vera e propria catastrofe perché il destino personale di Ocalan è fortemente intrecciato con quello della pace in Turchia e dell'intera regione medio-orientale. Il contributo che il *leader* curdo può offrire appare estremamente prezioso nel momento in cui si evidenzia il fallimento della strategia unilaterale degli Stati Uniti e crescono di giorno in giorno le difficoltà per la pace. Sarebbe drammatica, in tale contesto, una ripresa del conflitto del Sud-Est della Turchia, che deve essere evitato, salvaguardando la vita di Ocalan, riconoscendo i diritti del popolo curdo e mettendo in moto un'effettiva democratizzazione dell'intera Turchia.

L'Italia, sulla vicenda Ocalan, ha grandi responsabilità, anche morali. Il nostro Paese a suo tempo accolse Ocalan e gli concesse, sia pure tardivamente, asilo politico con una sentenza del tribunale di Roma. Oggi, che l'Italia è in prima fila nel caldeggiare l'ammissione della Turchia all'Unione Europea, il suo Governo deve chiedere con forza a quello di Ankara il pieno rispetto dei diritti umani, ivi compresi quelli di Ocalan.

Il dialogo con la Turchia deve proseguire nella prospettiva dell'ammissione, ma a condizione che rilevanti progressi siano effettivamente realizzati sulla strada della tutela dei diritti umani e della creazione dello Stato di diritto. Non possono essere tollerati pericolosi arretramenti e riviviscenze di un conflitto che va superato nella prospettiva del pieno accoglimento dei principi democratici.

La Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa del Parlamento europeo, nel gennaio scorso ha redatto un progetto di relazione sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione (relatore Arie Oostlander).

Nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo si legge, tra l'altro, che, nonostante la determinazione del Governo, la Turchia non rispetta ancora i criteri politici di Copenaghen, che non è ancora stato instaurato un quadro chiaro a garanzia dei diritti politici, civili, economici, sociali e culturali e che occorrono sforzi ben più incisivi che semplici rimedi e modifiche per migliorare la coerenza delle disposizioni e delle prassi; che, nonostante alcuni dei cambiamenti introdotti nell'ambito dei pacchetti di riforme politiche che segnano un significativo passo avanti verso la completa adesione ai criteri politici di Copenaghen, la Turchia ha mantenuto una Costituzione adottata nel 1982 durante il regime militare, che riflette una filosofia ampiamente autoritaria.

Si esorta vivamente il Governo – prosegue la risoluzione del Parlamento europeo – a trasformare gli attuali consigli per l'istruzione superiore (YOK) e per gli audiovisivi (RTÜK), che attualmente fungono da enti di vigilanza, in nuovi consigli assolutamente democratici (ossia senza la partecipazione di militari), analogamente alle prassi vigenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea; che la libertà sindacale non è pienamente garantita e che il dialogo sociale resta estremamente limitato. Infine, si esortano le autorità turche ad eliminare le disposizioni restrittive.

La Commissione, inoltre, chiede nuovamente alla Turchia di dare immediata esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ricorda che non ci sono spazi per un atteggiamento facoltativo e interpretazioni proprie; constata il perdurare di pratiche di tortura e maltrattamenti; chiede con insistenza che siano intrapresi sforzi educativi per far evolvere le mentalità degli agenti delle forze dell'ordine al fine di garantire il rigoroso rispetto del diritto; condanna le intimidazioni e le continue persecuzioni ai danni dei difensori dei diritti umani e di organizzazioni dei diritti umani da parte delle autorità; esprime il timore che la riserva turca sull'articolo 27 della Convenzione relativo ai diritti civili e politici limiti estremamente la portata del diritto delle minoranze etniche, religiose e linguistiche a mantenere la propria cultura, professare la propria religione o

usare la propria lingua; ricorda a questo proposito le limitazioni del diritto di associazione tuttora vigenti; sottolinea il fatto che i cittadini dell'Unione Europea possono esercitare i propri diritti culturali indipendentemente dalla propria identità (culturale), senza alcun pericolo di interferenze da parte dello Stato.

E potrei continuare elencando i rilievi, le raccomandazioni e le carenze politiche che la Commissione europea ha evidenziato. Il Rapporto si conclude con quest'affermazione: «Non sarà permessa alcuna compiacenza poiché le «regole del gioco» sono note fin dall'inizio del processo e devono essere rispettate. Ne va dell'avvenire dei cittadini turchi che dovrebbero essere i principali beneficiari delle riforme intraprese e ne va dell'avvenire di tutti i cittadini europei che vogliono vedere consolidarsi il processo di integrazione europea, sostenuto dai valori democratici e dal rispetto dei diritti dell'uomo». Questo, signor Presidente, è il giudizio del Parlamento europeo.

Quindi, la vicenda dei curdi e della Turchia riguarda anche noi, riguarda l'Europa in costruzione. L'area del Medio Oriente, oggi al centro della strategia imperiale americana, così carica di tensioni e di problemi irrisolti, crocevia di popoli e custode di ricchezze energetiche immense (*in primis*, i giacimenti petroliferi e l'acqua dei grandi fiumi biblici che attraversano la Mesopotamia), è una grande polveriera pronta ad esplodere.

La questione curda, insieme a quella di tanti altri popoli negati, sbarca sulle nostre coste chiedendo asilo e cittadinanza; ma, soprattutto, riguarda quest'Europa che non c'è; non c'è a Gaza come a Rammallah, come a Diyarbakir, come a Baghdad e a Kabul e, prima ancora, come a Sarajevo e a Belgrado, ovunque nel mondo la politica sia stata ridotta a guerra e macerie.

Dobbiamo ricordare che la Turchia ha un esercito tra i più potenti del mondo, che ha deciso la formazione dei Governi, che in passato ha sospeso il Parlamento, messo fuori legge partiti e sindacati (com'è avvenuto, ancora recentemente, con Hadep, il partito filocurdo legale, per tre volte sciolto, messo fuori legge e per tre volte rinato; com'è accaduto pochi giorni fa con il movimento curdo Kongra-Gel-Congresso del popolo del Kurdistan); è dunque un Paese privo di Stato di diritto... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concluda, senatore Malabarba.

MALABARBA (*Misto-RC*). C'è una parte del mio intervento che riguarda proprio la questione linguistica.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, se vuole, può consegnare la parte rimanente del suo intervento.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, le chiederei di concludere brevemente con qualche considerazione e di allegare al Resoconto

la parte che non posso leggere. Concluderò, quindi, il pensiero che stavo esponendo e lascerò da allegare agli atti la parte che riguarda specificamente la questione linguistica e la condizione delle scuole e delle università, private del diritto, che è garantito dalla Convenzione europea, di esercitare e professare lingua e religione.

Per concludere il pensiero che stavo illustrando in precedenza, si tratta di un Paese in cui si verificano torture ed esecuzioni extragiudiziali (semplicemente, persone che, convocate negli uffici di polizia, poi spariscono e non si ritrovano più o vengono trovate morte); un Paese dal nazionalismo esasperato, razzista, che non riconosce alle minoranze alcun diritto, nemmeno quello di parlare nella propria lingua, che ha pianificato e pianifica le proprie pulizie etniche (vorrei ricordare che la ratifica di quest'Accordo è proprio sulla questione linguistica e degli spazi dell'istruzione).

Come dicevo, non disponendo di altro tempo, lascio da allegare al Resoconto la restante parte del mio intervento. (*Applausi del senatore Gruosso*).

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Non intendendo replicare né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

***(2565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2565.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo replicare né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

***(2585) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2585.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

*(2060) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2060.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

*(2477) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2477.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo, che si intende illustrato.

Comunico che il testo dell'Emendamento all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa, di cui all'emendamento 1.100 (testo 2) sarà allegato al Resoconto della seduta odierna.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARTONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, ovviamente anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Con l'intesa che la Presidenza s'intende autorizzata a effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione».

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

*(2552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2552.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

*(2738) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale,*

*fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2738, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

*(2739) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2739, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

*(2740) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2740, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

*(2736) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2736, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

*(2737) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2737, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che invito il relatore ad illustrare.

MARTONE, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare ai colleghi l'ordine del giorno che ho presentato, perché mi sembra che abbia rilievo per quanto riguarda i diritti umani in Perù.

Questo accordo bilaterale assume una notevole importanza poiché l'elemento che stiamo discutendo e approvando riguarda l'obbligo per entrambi i Paesi di non estradare persone che possano correre il rischio di essere sottoposte a pena di morte e riguarda soprattutto coloro che sono colpevoli di atti di terrorismo.

È importante, dunque, utilizzare questa occasione per ribadire che in Perù da tempo ormai si sta svolgendo un processo di verifica indipendente sulle violazioni dei diritti umani commesse dai Governi precedenti all'attuale e che tale processo, che prende il nome di *Comision verdad y reconciliacion*, ha l'appoggio di ONG nazionali e internazionali, dell'ONU e della stessa *Comision interamericana de derechos humanos*. Nel marzo del 2004 tale ultima Commissione ha fatto una serie di raccomandazioni al Governo peruviano riguardo all'adozione delle raccomandazioni fatte dalla *Comision verdad y reconciliacion*, esprimendo altresì di recente preoccupazione riguardo alle violazioni dei diritti dell'uomo, alle carenze dei servizi di polizia e all'assenza di garanzie processuali per gli imputati.

Con questo ordine del giorno, che spero il Governo vorrà accogliere, chiediamo un impegno affinché vengano adottate dal Governo peruviano tutte le raccomandazioni, sia della *Comision interamericana de derechos humanos* sia della *Comision verdad y reconciliacion*, che si garantisca e assicuri il rispetto dei diritti dei popoli indigeni e per la tutela delle risorse naturali del Paese e perché il Governo italiano, appunto, trasmetta questo ordine del giorno alle autorità competenti del Governo peruviano.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, aderisco all'ordine del giorno, ben sapendo che il problema che esso affronta in America Latina è di grande rilievo.

DE ZULUETA (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (*Misto*). Anch'io, signor Presidente, intendo esprimere la mia adesione all'ordine del giorno.

BONFIETTI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei rimanesse a verbale la mia adesione all'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(2656) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2656.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2668) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2668.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:*****(2706) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2706.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:*****(2707) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2707.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

*(2846) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2846, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, consegno il testo della relazione alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica di un Trattato di associazione della Repubblica cilena con l'Unione Europea, ma non è un provvedimento qualsiasi. Tutte le associazioni istituite dall'Unione Europea con Stati non membri dell'Unione negli ultimi dieci anni sono state ispirate dalla logica neoliberalista, dalla logica della totale o quasi totale liberalizzazione degli scambi, dalla logica degli interessi delle imprese multinazionali, che attraverso questa liberalizzazione hanno potuto, per esempio, chiudere stabilimenti all'interno dell'Unione Europea e aprirli in altri Paesi per poi importare senza dazi doganali nell'Unione Europea le merci ivi prodotte.

Spesso nelle discussioni che si fanno queste problematiche sono ritenute particolarmente rilevanti, ma poi, nel momento in cui si devono applicare i trattati, stranamente ce se ne dimentica, anche da parte di coloro che pensano di proporre sanzioni, ad esempio, sulle importazioni di prodotti da altri Paesi. Questo Accordo, però, è ancora più grave e più negativo.

Vorrei ricapitolare un attimo la situazione. Si disse che il fallimento di un accordo multilaterale al Vertice di Cancun del WTO avrebbe portato ad accordi bilaterali. A mio avviso, è bene che il vertice della quintessenza del liberismo sia fallito, ma l'Accordo bilaterale dell'Unione Europea con la Repubblica del Cile precede il Vertice di Cancun, anzi esso era ed è esplicitamente il tentativo di aprire la strada affinché a Cancun si raggiungesse un accordo anche su tutte le fattispecie merceologiche, come, ad esempio, i servizi e l'acqua, che fino a quel momento la stessa Organizzazione mondiale del commercio non era riuscita a liberalizzare.

Ma c'è dell'altro. Quando gli Stati Uniti raggiunsero un accordo bilaterale con la Repubblica del Cile, i Paesi del MERCOSUR – il Brasile, l'Uruguay e l'Argentina – criticarono fortemente questo accordo. Ebbene, l'Unione Europea aveva già stipulato sei mesi prima un accordo bilaterale dal punto di vista della liberalizzazione del commercio peggiore del citato accordo tra gli Stati Uniti ed il Cile.

Nelle motivazioni del provvedimento di ratifica si afferma esplicitamente che l'Unione Europea deve competere con gli Stati Uniti per inserirsi in America latina secondo la stessa logica degli Stati Uniti, vale a dire promuovendo una totale liberalizzazione del mercato.

Vorrei far notare – se ci fosse attenzione, ma non c'è – in particolare alle colleghe e ai colleghi dell'opposizione, che questo Accordo, negoziato dalla Commissione europea guidata da Romano Prodi e poi ratificato dai quindici Governi dei Paesi membri dell'Unione Europea, prevede che le clausole economico-commerciali abbiano portata assai ampia, mentre gli impegni di liberalizzazione eccedono considerevolmente quelli che le parti hanno assunto in seno all'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, si afferma che «l'area di libero commercio si estende al settore dei servizi, nonché agli investimenti, ai pagamenti e al mercato dei capitali».

Nell'epoca della vicenda Parmalat il fatto che oggi si estenda la liberalizzazione del mercato dei capitali al Cile per poterlo poi fare, un domani, con tutta l'America latina, mi sembra piuttosto grave. Qualcuno dirà che questo Accordo, al contrario di quello che gli Stati Uniti stipulano con questi Paesi, prevede delle belle parole sui diritti umani e sulla collaborazione politica.

Non voglio farla lunga, tuttavia c'è un piccolo dettaglio: per sospendere l'esecutività di questa associazione bisognava avere, ieri, l'unanimità dei 15 Stati membri e domani bisognerà averla di 25, il che rende inapplicabile la clausola democratica contenuta in questo Accordo, così com'è stata inapplicabile la clausola che lega l'Unione Europea agli Stati Uniti del Messico. Infatti, nonostante le reiterate e gravissime violazioni dei diritti umani, nessuno è mai riuscito ad applicare tale clausola democratica.

In altre parole, siamo in presenza di un'enunciazione vuota e vacua di princìpi, non sorretta da alcun programma esecutivo mentre, per quanto concerne la liberalizzazione delle merci, dei servizi e dei capitali, tutto ciò è non solo regolamentato, ma previsto programmaticamente, tanto che si assegna alla stessa Organizzazione mondiale del commercio e al tipo di arbitraggio che essa prevede, la rapida e immediata soluzione dei problemi che possono intervenire.

Per concludere, per tutti questi motivi siamo assolutamente contrari al fatto che quasi in sordina – e sottolineo, quasi in sordina – si continui a stipulare Trattati di associazione e Trattati di libero commercio ispirati ad una politica che ha prodotto fame, morte e devastazione in tutto il mondo e che tale politica continui ad essere perseguita con tenacia, senza tener conto del fatto che essa stessa è fallita ed è stata messa in discussione perfino da molti di quei soggetti che l'avevano promossa.

Se la Commissione europea – che non risponde a nessuno, perché nessuno dei suoi membri è eletto o risponde direttamente ad un Parlamento, se non al Parlamento europeo, il quale però, come si sa, non ha poteri reali – continuerà su questa strada, evidentemente avremo un'Europa sempre meno democratica, sempre più tecnocratica, sempre più piegata agli interessi delle grandi società multinazionali e faremmo un cattivo servizio a noi stessi, perfino come parlamentari, se continuassimo a ratificare accordi di questo tipo, che hanno pesantissime conseguenze anche sulla nostra economia (basti pensare al settore dell'agricoltura e alla liberalizzazione di più del 90 per cento dei prodotti agricoli tra Unione Europea e Repubblica del Cile).

Vedo che non c'è alcun interesse sulla questione. Mi chiedo se queste discussioni non abbiano qualche effetto sulle nostre politiche economiche di sviluppo industriale, ma credo che questo faccia parte dell'ipocrisia con cui questo Parlamento sta affrontando tranquillamente questi problemi.

Per questi motivi, il Gruppo di Rifondazione Comunista voterà contro il disegno di legge di ratifica in titolo. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2036**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 2036, precedentemente accantonato.

PROVERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, è stato raggiunto l'accordo su una riformulazione dell'ordine del giorno G100, su cui esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G100 (testo 2).

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, l'ultimo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno G100 (testo 2) andrebbe probabilmente ridiscusso; quindi, per non riaprire il dibattito, il Governo si limiterà a dire che accoglie l'ordine del giorno del senatore Martone come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Martone, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MARTONE (*Verdi-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G100 (testo 2).

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma ed esprimere il mio appoggio all'ordine del giorno del senatore Martone.

Tempo fa, ho presentato un'interrogazione sul problema, cui il Governo non ha ancora risposto. La situazione è drammatica; c'è un'incapa-

cità del Governo ugandese a far fronte al problema. L'ordine del giorno contiene una sollecitazione al Governo italiano affinché si muova in questa direzione e mi sembra che sarebbe molto più serio che il Governo accettasse questo impegno anche se qualcosa, magari, non funziona proprio come ritiene. Mi sembra più importante dare un segnale in questa direzione piuttosto che attenuarne la portata.

Se il presentatore lo consente, vorrei pertanto aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G100 (testo 2) e approfitto per sollecitare il Governo a dare una risposta all'interrogazione che ho presentato.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, prendiamo l'ordine del giorno nel modo più serio possibile. Come dicevo poc'anzi, l'ultimo capoverso impegnerebbe il Governo ad una verifica estremamente complessa, pertanto, quello che posso dire adesso (ma se volete possiamo tornare sull'argomento) è che al Governo italiano non risulta, nella fattispecie, che vi siano vendite illegali di armi all'Uganda. Accettare, quindi, l'ultimo capoverso dell'ordine del giorno in questione significherebbe mettere il Governo in una posizione di impossibilità nell'adempire questa richiesta.

Ecco il motivo per cui ritengo – non vi è stato il tempo sufficiente per consultarci con il relatore – che o il presentatore elimina l'ultimo capoverso oppure il Governo correttamente non può che accedere a questo ordine del giorno se non come raccomandazione.

### **Presidenza del vice presidente DINI**

IOVENE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

Vorrei ricordare all'Aula che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato è stata recentemente in Uganda e in occasione di tale visita ha avuto modo di rendersi conto di come molte delle cose ricordate nell'ordine del giorno G100 (testo 2) siano effettivamente degne di essere prese in considerazione e ritenute valide da quest'Aula.

DE ZULUETA (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (*Misto*). Signor Presidente, credo si possa trovare un accordo in proposito. Il senatore Martone presenterà un'ulteriore riformulazione dell'ordine del giorno che sottoporrà al Governo.

Chiedo, intanto, di aggiungere la firma all'ordine del giorno G100 (testo 2), ricordando, come ha fatto il senatore Iovene, che della questione in oggetto la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato si è occupata ed è un segnale condiviso e opportuno.

BONFIETTI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo anch'io la firma all'ordine del giorno G100 (testo 2).

MARTONE (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, accetto di modificare l'ordine del giorno, eliminando l'ultima parte del dispositivo e concludendo pertanto l'ultimo capoverso con le parole: «a mettere in moto tutti i meccanismi di verifica circa l'*export* bellico italiano, diretto o indiretto, verso l'Uganda».

Vorrei aggiungere, per chiosa, che proprio oggi le autorità italiane hanno dimostrato grande capacità di prevenire l'esportazione illegale di armi: proprio a Gioia Tauro è stato sequestrato un quantitativo di 6.000 *kalashnikov*.

Dunque, gli strumenti ci sono, funzionano e ci auguriamo pertanto che vengano applicati anche per colmare quelle lacune aperte a suo tempo con la modifica della legge n. 185 del 1990 sull'esportazione di armi.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G100, così come ulteriormente riformulato.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Martone e, a nome del Governo, accolgo l'ordine del giorno G100 (testo 3).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero aggiungere la firma all'ordine del giorno G100 (testo 3).

GABURRO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABURRO (*UDC*). Signor Presidente, vorrei anch'io sottoscrivere l'ordine del giorno G100 (testo 3).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 3) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PIANETTA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (*FI*). Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole al provvedimento di ratifica, desidero sottolineare la difficilissima situazione umanitaria del Nord dell'Uganda – con particolare riguardo al problema dei bambini rapiti dal *Lord Resistance Army* e costretti a combattere – che una delegazione della nostra Commissione dei diritti umani ha potuto constatare tramite un recente sopralluogo in quel Paese.

Molte sono state le iniziative di pace portate avanti da alcune organizzazioni ma non sono andate a buon fine perché Joseph Kony, il capo militare e spirituale dei ribelli della LRA, si è rivelato inaffidabile. È in corso una guerra dimenticata, che dura da ben 18 anni, ha coinvolto un'intera generazione e i cui pesanti effetti traumatici si faranno sentire a lungo.

Il Governo ugandese ritiene di poter risolvere la questione dei ribelli del Nord con la forza; in questo momento a noi sembra quanto mai opportuna un'azione internazionale. Tentativi di pacificazione sono stati esperiti da alcune istituzioni e fondazioni, ed è stata interessata la Comunità di Sant'Egidio.

Il Governo italiano ha proposto di svolgere negoziati in una località terza, ma l'iniziativa purtroppo non ha avuto alcun seguito. Occorrerebbe conseguentemente favorire un intervento delle organizzazioni internazionali. Abbiamo constatato che la condizione delle popolazioni è tragica: vivono nel terrore, in una situazione di grave disagio e di offesa dei diritti umani, al limite del genocidio.

È da sottolineare il grande impegno della nostra cooperazione e di tante organizzazioni non governative in una regione così martoriata. A questo proposito voglio ricordare la figura di Piero Corti e di sua moglie Lucille Teasdale che hanno dedicato la loro intera esistenza all'ospedale di Lacor a Gulu fino all'estremo sacrificio della vita.

FORLANI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (*UDC*). Signor Presidente, in occasione dell'approvazione di questo provvedimento di ratifica vorrei ricordare che, accanto al normale sviluppo dei rapporti bilaterali relativi agli accordi giuridici di carattere commerciale e fiscale e alle questioni che investono la collaborazione e la cooperazione necessaria fra l'Italia e l'Uganda, è importante che il Governo italiano non dimentichi la necessità di assicurare il proprio apporto, nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui è parte, e in sede bilaterale attraverso l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per concorrere alla soluzione positiva di un conflitto allarmante che dura da troppi anni.

È un conflitto di una violenza e di una barbarie inaudite, che implica la devastazione e la distruzione di villaggi, lo sterminio delle persone concentrate nei campi profughi e nei villaggi, il rapimento dei bambini che diventano soldati dell'esercito dei guerriglieri.

Una situazione alla quale questo Governo da solo con i suoi normali strumenti repressivi e militari non riesce a far fronte, vista l'incredibile lunghezza di tale conflitto, rispetto alla quale c'è bisogno di un intervento della comunità internazionale.

Riguardo a ciò abbiamo percepito la grande fiducia che viene riposta nell'Unione Europea in quanto soggetto politico per pervenire alla soluzione di tale conflitto. Quindi, proprio in occasione dell'approvazione di questo provvedimento, indicativo di un momento di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Uganda, vi è la necessità di accogliere anche tale appello ad intervenire per realizzare un momento negoziale che consenta di mettere in contatto le due parti e di trovare forme di accordo per porre fine al conflitto, magari operando contestualmente per la soluzione della guerra civile in Sudan, che è strettamente connessa a quella in Uganda.

Qualora anche il negoziato non si rivelasse produttivo, si potrebbe immaginare anche un impegno per ottenere la presenza di forze di inter-

posizione e di deterrenza sul territorio ugandese nei confronti dell'esercito dei terroristi del *Lord Resistance Army*.

Credo che questa sia per noi un'occasione per rivolgere un ulteriore monito al Governo, così come abbiamo fatto con il sottosegretario Mantica in sede di Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, al fine di continuare a perseguire questo sforzo di mediazione e a non abbandonare tale conflitto, spesso dimenticato, al suo destino, date anche le numerose stragi che si sono verificate proprio in queste ultime settimane.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2478) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2478.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo. Sono passati otto anni da quando a Monaco, nel 1996, venne sottoscritto l'Atto Finale in oggetto. Ci rammarichiamo di questo lasso di tempo che è trascorso, pur essendo assolutamente favorevoli alla ratifica di tale Accordo, denominato ACCOBAMS.

Questo provvedimento si occupa anche della conservazione delle specie di cetacei presenti nel Mediterraneo. I colleghi ricorderanno come all'inizio della legislatura siamo riusciti a far approvare un altro accordo che istituiva il santuario dei cetacei nel Mar Tirreno e nel Mar Ligure, proprio per proteggere le specie importanti che si trovano nel nostro mare. Si tratta, lo voglio ricordare ai colleghi, di capodogli, balenottere, zifi, delfini, globicefali ed altre specie assai importanti.

Signor Presidente, perché ci teniamo tanto? Non solo perché amiamo queste specie, ma anche perché sono in atto ancora oggi sistemi di cattura che riteniamo inaccettabili. Mi riferisco alle reti derivanti, che sono state limitate a livello europeo a soli 2,5 chilometri. Sappiamo oggi – e preannunciamo la presentazione di un'interpellanza sull'argomento la prossima settimana – che si sta aggirando questa disposizione europea semplicemente cambiando nome a questi strumenti di cattura del pesce che fanno sì che i cetacei che vi incappano muoiano soffocati e annegati nel mare nel quale essi sono protagonisti.

Queste iniziative ci preoccupano. Speriamo che il Piano di conservazione contenuto nell'Annesso 2 dell'Accordo serva proprio a combattere questi tentativi di aggiramento dei divieti per l'utilizzo delle reti derivanti. Il Piano di conservazione si occupa anche della regolamentazione degli scarichi a mare delle materie inquinanti. È questo un fatto molto importante perché abbiamo più volte sostenuto in quest'Aula che tutti gli inquinanti finiscono in mare, ma dal mare dipende la nostra vita; tutelare e difendere le specie che nei mari vivono vuol dire proteggere e difendere anche gli uomini.

In conclusione, signor Presidente, dobbiamo esprimere un rammarico. Sono passati otto anni, ma fra pochi mesi, tre mesi, nel nostro Paese si terrà la sessione annuale delle Convenzione che si occupa dell'interdizione e del divieto della caccia alle balene, caccia che sarà preclusa all'interno del Mediterraneo, all'interno del Mar Nero e nell'Atlantico vicino alla costa europea. Sappiamo però che sono all'opera delle *lobby* molto forti ed importanti, e cioè la *lobby* norvegese, ma soprattutto quella giapponese.

Io mi rammarico che l'Italia, che vanta così grandi successi durante il suo semestre di Presidenza europea, nulla abbia fatto per convincere Paesi europei importanti a sottoscrivere la Convenzione volta a far sì la caccia alle balene sia preclusa in tutto il mondo, a cominciare dalle zone antartiche. Mi dispiace che la Presidenza italiana non sia stata capace di convincere Paesi come il Belgio, come il Lussemburgo, oppure Paesi di nuovo ingresso come la Lettonia o la Slovacchia, a sottoscrivere quell'Accordo internazionale che mette finalmente al bando la caccia alle balene in tutto il pianeta.

Ci auguriamo che parta da questo Parlamento un'iniziativa forte nei confronti di questi Paesi perché tale barbarie venga a cessare. Non possiamo assistere alla scomparsa dei cetacei per il piacere del *sushi* nei piatti giapponesi. È questa una barbarie che noi speriamo finisca molto presto.

Ciò detto, signor Presidente, noi appoggiamo e voteremo a favore del testo in discussione. Il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto favorevole alla ratifica di questo Accordo, con il rammarico che ho prima espresso, perché noi teniamo veramente alla conservazione di tutte le specie di cetacei presenti sul nostro pianeta. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Zanda*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PIANETTA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (*FI*). Signor Presidente, noi voteremo a favore della ratifica dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua.

Si tratta innanzitutto di tener conto delle raccomandazioni nell'ambito della Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn del 1979, che è stata successivamente ratificata. Tale Convenzione aveva come obiettivo la salvaguardia dei cetacei in un'area importante come quella ad ovest dello Stretto di Gibilterra.

È importante attuare misure per la conservazione dei cetacei. In particolare, con questo Accordo si prevede la creazione di un'area, o di un insieme di aree marine protette, in modo tale che i cetacei possano sopravvivere nell'ambito di una regolamentazione – e questo è un punto importante – dell'attività di pesca.

Voglio soltanto ricordare che l'Accordo è quanto mai composito e completo e prevede un'identificazione di tutte le specie di cetacei che sono diffuse in quest'area del Mediterraneo, del Mar Nero e della zona atlantica contigua allo Stretto di Gibilterra. È anche ben dettagliato il piano di conservazione, per fare in modo che tutte le parti contraenti siano nella condizione di favorire la conservazione, dando la priorità a quelle specie che sono identificate anche da parte dello stesso comitato scientifico.

Voglio ricordare che per l'attuazione del presente disegno di legge è stata anche autorizzata una consistente spesa, pari ad oltre 500.000 euro per l'anno 2004 e oltre 522.000 euro a decorrere dal 2005.

Con queste considerazioni, dichiariamo voto favorevole a questo provvedimento.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo soltanto per confermare il nostro voto favorevole e per dire che mi dispiace venga sostenuto che la somma di 500.000 euro è consistente: è una somma modesta.

PRESIDENTE. Quella del valore della moneta è una valutazione soggettiva!

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno**

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, mi risulta vi sarebbe un accordo di tutti i Gruppi (che ho consultato in via, naturalmente, informale) per passare ora alla discussione dei disegni di legge nn. 2005 e 520 all'ordine del giorno. Al riguardo, mi risulta altresì che il rappresentante del Governo competente sarebbe in arrivo in quest'Aula alle ore 19,30 circa.

Pertanto, ove fosse accolta la mia richiesta d'inversione dell'ordine del giorno, credo sarebbe necessario sospendere la seduta fino all'arrivo del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso indicato dal senatore Malan e sospendo la seduta fino alle ore 19,30, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo per procedere con il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2005 e 520.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,33).*

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, e 520.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do pertanto lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.108 e 1.101, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2005, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, riprendo il discorso che ho già fatto stamattina in discussione generale.

Ho ascoltato con attenzione la replica del relatore, collega Bevilacqua, che ha tentato di trovare delle argomentazioni a favore della soluzione adottata dalla Commissione, soluzione che ha portato ad un totale stravolgimento del testo pervenutoci dalla Camera, tant'è vero che, come ha detto lo stesso relatore, il testo proposto dalla Commissione lascia dubbi a lui stesso.

La giustificazione di questo testo, basata sull'esistenza di precedenti sanatorie in materia, sembra molto debole in quanto, se le stesse giustificazioni apparivano accettabili in assenza di uno specifico quadro normativo di riferimento, dopo l'approvazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 (sull'accesso programmato a taluni corsi universitari), ulteriori sanatorie sembrano assolutamente illegittime.

Inoltre, come ha ricordato il senatore Tessitore, le sentenze di sospensiva dei TAR, date con un po' troppa leggerezza dopo l'approvazione della legge, potevano, anzi dovevano essere impugnate dai rettori delle università.

Le successive argomentazioni proposte a supporto della soluzione adottata in Commissione trovano il Gruppo della Lega Padana in totale disaccordo. Infatti, se per sanare il contenzioso pregresso con la legge n. 133 del 2001 si dispose che gli studenti ricorsi per il 1999-2000 si potevano iscrivere ad altro corso universitario che non prevedeva il cosiddetto numero chiuso, con la proposta di legge in esame si fa ben di più, perché si permette proprio l'iscrizione al medesimo corso di laurea: ad un corso, quindi, che per legge (non certo per un'arbitraria limitazione del diritto allo studio) si è deciso di strutturare a numero programmato, al fine di poter seguire adeguatamente gli studenti nel loro *iter* accademico, assicurando una effettiva preparazione teorico-pratica aderente agli *standard* europei, che li renda davvero capaci di svolgere determinate professioni che – ricordo – sono definite «riservate», per le quali lo Stato si fa garante

nei confronti del cittadino della preparazione di questi studenti, il che non costituisce un fatto da poco.

C'è stata poi la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, basata proprio sulle disposizioni europee che fissavano l'accesso programmato a determinati corsi universitari.

Se qui vogliamo rimettere in discussione il numero programmato per determinati corsi lo possiamo anche fare, ma in questo momento siamo chiamati a pronunciarci a legislazione vigente, vale a dire con la legge n. 264 del 1999 in vigore.

Inoltre, rilevo che il testo proposto è assolutamente anticostituzionale, perché l'articolo 3 della Costituzione viene bellamente violato. Il senatore Bevilacqua, nella sua relazione, tiene infatti a precisare che questo provvedimento interesserà solamente 400 studenti, anzi 230, perché solo il 58 per cento dei primi avrebbe sostenuto più di due esami e così via. Personalmente ritengo che proprio il numero esiguo di studenti interessati renda questa proposta di legge ancora più clientelare ed ingiusta.

Se ad essere interessata fosse una quantità enorme di studenti, il provvedimento si potrebbe in qualche modo giustificare, invece in questo modo è – lo ripeto – clientelare ed ingiusto. Determina, infatti, una grande disparità di trattamento non solo nei confronti degli studenti che, esclusi dalle prove, attenendosi alla legge non hanno proposto ricorso e si sono iscritti ad altri corsi non a numero programmato, ma addirittura nei confronti di coloro che, beneficiando della precedente sanatoria si sono iscritti ad altro corso di laurea.

Chi ha sostenuto l'esame nel 2000 sapeva perfettamente che quel corso era a numero programmato e nel momento in cui si è seduto per sostenere l'esame sapeva che poteva non essere ammesso. Pertanto, nel momento in cui ha presentato il ricorso lo ha fatto in malafede; doppia malafede c'è stata dopo la sentenza del Consiglio di Stato nella quale si precisava che assolutamente non vi sarebbero state altre sanatorie.

In conclusione, ribadisco l'assoluta contrarietà al provvedimento in esame che, tra l'altro, prospetterebbe per il futuro aspettative di operazioni analoghe. Preannuncio, quindi, il voto contrario del Gruppo su tutto il testo. Propongo, piuttosto, di ripristinare il testo dell'articolo 1 come pervenutoci dalla Camera dei deputati, perché la soluzione proposta dall'altro ramo del Parlamento era sicuramente più equa e certamente rispettosa della legge. (*Applausi dai Gruppi LP, UDC e FI*).

BERGAMO (*UDC*). Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato tendono a riproporre integralmente il testo già votato dalla Camera, che ha trovato una soluzione equa rispetto agli studenti che hanno ritenuto di impugnare il provvedimento di non ammissione a seguito di una prova negativa per l'ammissione. Il testo della Camera permette, infatti, a quegli studenti di non perdere comunque il diritto all'iscrizione, di non perdere il diritto al riconoscimento di alcuni esami e quindi di iscriversi all'università, però in altre facoltà.

Questa mi sembra una soluzione equa, una soluzione giusta rispetto alla forte ingiustizia che si perpetuerebbe con l'emendamento proposto in Commissione e portato oggi all'esame dell'Aula, che tende a far sì che degli studenti che, pur avendo tutti gli elementi conoscitivi normativi che prevedevano chiaramente che non potessero essere ammessi se non superando l'esame di ammissione oggi vengono invece ammessi a frequentare i corsi di laurea in quella medesima facoltà dove altri studenti in condizioni analoghe hanno superato le prove.

Credo sia questa una palese ingiustizia, perché gli studenti avevano già cognizione di precedenti sanatorie, avevano già cognizione di sentenze della Corte costituzionale, avevano già cognizione di provvedimenti normativi nuovi maturati nel frattempo che rendevano chiaro che il numero chiuso era ormai una disciplina di questo Paese e dell'attuale nostra università.

Pertanto, di fronte a questa situazione, credo non si possa oggi consentire di concedere ulteriori sanatorie e ulteriori deroghe, che creerebbero un clima di incertezza e di disparità tra studenti e studenti, tra quelli che hanno accettato il numero chiuso partecipando e accettando il risultato delle prove di ammissione e quanti oggi con scorciatoie tentano di essere recuperati.

Tra l'altro, bisogna dire con franchezza e serietà davanti al Paese se vogliamo il numero chiuso: se vogliamo superare il numero programmato, diciamolo e affrontiamo il tema in termini oggettivi, presentiamo provvedimenti di legge che tendano ad abolire o superare tale disciplina, ma finché il numero programmato rimane vigente nel nostro ordinamento credo che tutti debbano attenersi a questa disciplina e quindi sanatorie come quella al nostro esame sono palesi ingiustizie che non possono essere accettate.

Per tali motivi, gli emendamenti proposti tendono – ripeto – a ripristinare il testo approvato dalla Camera. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e LP*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, esprimo la mia contrarietà, anche rispetto a quanto sostenuto dal Gruppo Forza Italia, riguardo la cosiddetta sanatoria.

Ho sottoscritto l'emendamento 1.102 e condivido pienamente le argomentazioni esposte dalla senatrice Boldi. Penso sia necessario ripristinare il testo della Camera, che ha dato la possibilità a tutti gli studenti esclusi da un corso universitario e poi recuperati con sentenze del TAR e iscritti con riserva di iscriversi ad altro corso universitario. Questa, a mio parere, è l'unica possibilità di mediazione; non ce ne possono essere altre.

Se infatti modificassimo il testo della Camera, perverremo ad una sanatoria inaccettabile per tutta una serie di motivi. In primo luogo, perché si vanificherebbe ogni possibilità di programmazione dell'accesso alle varie professioni; secondariamente, perché si creerebbero disparità di trattamento, come ha detto molto bene la senatrice Boldi, e ci sarebbero profili di incostituzionalità tra la situazione di chi ha superato gli esami e quella di chi tali esami non ha superato; infine, si genererebbe una cattiva abitudine: le leggi non possono essere superate da meccanismi elusivi da parte di chi crea situazioni di fatto consapevolmente – perché si sapeva benissimo che era una situazione preclusa dalla legge – e poi immagina che una situazione di fatto generi una situazione di diritto.

Significherebbe una legittimazione dell'esistente e questo è un principio che va sempre e comunque respinto, in ogni circostanza. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

IZZO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*FI*). Signor Presidente, non sottrarrò tempo all'Assemblea; chiederò soltanto di aggiungere la firma all'emendamento 1.102, condividendo *in toto* le argomentazioni delle senatrici Boldi e Alberti Casellati.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Izzo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEVILACQUA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, invitando ad accogliere l'emendamento 1.600, da me proposto. Tale emendamento prevede, all'articolo 1, comma 1, di sostituire le parole «entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001» con le altre «entro il 31 luglio 2001» e di sostituire le parole «entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003» con le parole «entro il 31 luglio 2003».

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

BOLDI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, poiché si tratta di un provvedimento che reputo importante, credo sia il caso di verificare la presenza del nu-

mero legale e a tal fine chiedo il sostegno del prescritto numero di colleghi.

ACCIARINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento che stiamo per votare. Infatti, di fronte ad un provvedimento certamente difficile da valutare – su cui credo che tra noi ci siano indubbiamente idee anche abbastanza differenziate indipendentemente dallo schieramento politico cui apparteniamo – mi sembra sia molto importante considerare l'emendamento 1.200, dal momento che esso rappresenta una scelta ben precisa, che richiama le università italiane a rispondere, nell'ambito della loro autonomia, di che cosa è avvenuto rispetto a questi giovani.

Credo che molte delle argomentazioni che sono state portate potrebbero valere se non si tenesse conto del fatto che, comunque, l'università ha assunto delle responsabilità rispetto ai ricorsi in quanto, in alcuni casi e in modo differenziato, sono stati ammessi a frequentare e a sostenere gli esami.

Ci sono anche persone che hanno dato numerosi esami. Di fronte a questa situazione allora sono molto dispiaciuta che il relatore si sia espresso in senso contrario nei confronti di questo emendamento, perché esso vuole tenere conto delle differenze esistenti nelle università italiane rispetto a tale situazione, quindi richiamare l'università ad esaminare il proprio comportamento alla luce del fatto che è stata permessa l'iscrizione con riserva per periodi differenziati. Ci sono, infatti, università che hanno concesso un periodo più breve ed altre che hanno concesso un periodo più lungo, università in cui si sono potuti dare più esami e università in cui ciò non è stato possibile.

Per trattare in maniera omogenea gli studenti l'unico modo è considerare le singole situazioni delle università, altrimenti il provvedimento così come è ricade in modo iniquo perché non tiene conto delle differenti situazioni che si sono determinate.

Noi crediamo nell'emendamento 1.200, infatti, esso reca la firma di tutti i senatori del Gruppo DS; questa è per noi la linea da seguire, poi valuteremo il testo come si formulerà successivamente alla votazione di questo emendamento.

Chiedo molta attenzione su questo punto: in Italia vi è stata una grande differenziazione di trattamento, l'unico modo è chiedere che le università riconsiderino ciascuna nella propria autonomia le situazioni che si sono venute a creare, altrimenti qualunque strada si scelga si rischia veramente di commettere grandi ingiustizie.

\* FASOLINO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, desidero rappresentare a quest'Aula che quanto dichiarato in questo momento dalla collega Acciarini non corrisponde assolutamente alla verità. Infatti se lasciassimo all'arbitrio o all'autonomia delle università la decisione nel merito metteremmo gli studenti richiedenti in una situazione di parzialità e di partigianeria, perché non ci saranno assunzioni di responsabilità uniche, alcuni saranno privilegiati, altri non lo saranno.

Voglio semplicemente rappresentare a quest'Aula che noi non votiamo un moto perpetuo, quello che votiamo oggi non si ripresenterà più perché il Consiglio di Stato ha dato ai TAR una chiara direttiva, vale a dire che non vengano più emanate sospensive rispetto alle richieste di eventuali esclusi dagli esami universitari.

Di fronte a questi esami per i quali nutro la più grande perplessità, perché si tratta di esami con quiz nascosti, segreti, inviati attraverso i carabinieri che però fatalmente vengono conosciuti da alcuni privilegiati, ritengo che dobbiamo adottare non oggi ma nell'immediato futuro provvedimenti drastici.

Dobbiamo fare in modo che anche l'accesso alle università venga determinato attraverso domande rese pubbliche, così come accade per la Guardia di finanza: si va su Internet, si vedono i quiz e gli studenti possono prepararsi sulle domande che saranno oggetto dell'esame, e non andare invece allo sbando, ad un esame di fronte al quale anche io che sono medico mi sento in grande difficoltà.

Si chiede a dei giovani appena usciti dal liceo, che hanno appena sostenuto un esame importante, di rispondere a quesiti di biologia, di fisica e di chimica che neanche professori universitari conoscono nella loro interezza.

Di fronte a questi giovani che, per varie responsabilità delle università, dei TAR, del sistema, sono stati ammessi a frequentare per due anni consecutivi un corso di diploma universitario o di laurea, vogliamo forse prevedere la possibilità di una sanatoria per alcune università che hanno le strutture idonee mentre altre disporranno diversamente? Questa dicotomia decisionale non fa onore al nostro Paese; credo che l'Aula del Senato debba assumersi tutte le responsabilità in materia e chiudere nel modo meno vergognoso possibile una vicenda che ha caratterizzato negativamente le nostre istituzioni. (*Applausi dei senatori Eufemi, Ruvolo e D'Ippolito*).

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei sapere se i senatori Izzo e Bergamo sono gli stessi che hanno sottoscritto il disegno di legge n. 520. Tale sottoscrizione richiederebbe, infatti, un gesto di coerenza: noi dob-

biamo eliminare le barriere all'ingresso e i privilegi e non creare disparità tra i giovani e nel Paese.

IZZO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (FI). Signor Presidente, intervengo per fatto personale per ricordare al senatore Eufemi, che probabilmente è un po' distratto, che la sottoscrizione dell'emendamento della senatrice Boldi non è in contrasto con il disegno di legge n. 520, ma anzi lo rafforza. Per questo voterò a favore di quell'emendamento.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dalla senatrice Boldi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, desidererei sollecitare il Governo a rispondere all'interrogazione 4-06278.

La risposta a detta interrogazione è urgente poiché essa riguarda le norme attuative delle modifiche relative alla normativa dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, che sono state modificate dal Governo in occasione dell'emanazione del decreto legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003. In detto decreto si stabiliva, all'articolo 47, comma 6, che entro 60 giorni il Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto emanare le norme per presentare le domande. I 60 giorni sono scaduti da oltre tre mesi e il Governo non ha provveduto. L'INPS per quanto riguarda il settore privato lo ha fatto il 19 marzo; per quanto riguarda il settore pubblico non si è provveduto.

Avevo sollecitato la risposta a questa interrogazione lo scorso 17 marzo; lo faccio nuovamente perché ci sono migliaia di lavoratori che non sanno come comportarsi. Poiché scaduti i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 47 (180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale), essi perderanno il diritto ai benefici, invito la Presidenza del Senato a sollecitare il Ministro del lavoro a emanare il decreto regolamentare di attuazione del citato articolo 47 del decreto-legge n. 269, in modo da mettere in condizione i lavoratori interessati di presentare le loro domande ponendo fine alla situazione di incertezza e difficoltà in cui si trovano ormai da mesi.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, prendiamo atto della sua richiesta e rinoveremo i solleciti al Governo su questa materia.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 aprile 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione (2878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).

2. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale (Relazione orale)*).

3. Riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408).

– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (1142).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (1861).

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali (2328).

4. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

5. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (2650) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

6. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7. Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690).

– CRINO ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288) (*Relazione orale*).

III. Discussione della mozione 1-00205 sulla ricerca scientifica.

La seduta è tolta (*ore 20,02*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (2841) V. nuovo titolo**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (2841) (Nuovo titolo)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (\*)

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha

commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;

b) le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»;

c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,»;

d) le parole: «secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti ché dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perchè il fatto non sussiste o perchè non lo ha commesso. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».

2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

«57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 10 gennaio 2004.

## EMENDAMENTO 1.213 E SEGUENTI

**1.213**

FASSONE, BASSANINI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera e), sopprimere dalle parole: «Alle sentenze di proscioglimento» fino a: «non lo ha commesso».*

---

**1.214**

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

**Id. em. 1.213**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere dalle parole: «Alle sentenze di proscioglimento», fino a: «non lo ha commesso».*

---

**1.12**

MASSUCCO, MAGNALBÒ

**Assorbito. Cfr. em. 1.500 (testo corretto)**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o perché non lo ha commesso» inserire le seguenti: «oppure perché il fatto non costituisce reato».*

---

**1.215**

FASSONE, BASSANINI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.2**

EUFEMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «anteriores ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età».*

---

**1.9**

RIGHETTI

**Id. em. 1.2**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti parole: «dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età».*

---

**1.216**

EUFEMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dal periodo di servizio non espletato» aggiungere le seguenti: «per sospensione o dimissioni».*

---

**1.1**

EUFEMI

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparate le sentenze definitive di annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali il pubblico dipendente è stato ingiustamente sospeso o collocato a riposo per motivi di servizio».*

---

**1.18**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparate le sentenze definitive di annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali il pubblico dipendente è stato ingiustamente sospeso o collocato a riposo per motivi di servizio».*

---

**1.10**

RIGHETTI

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparate le sen-*

tenze definitive di annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali il pubblico dipendente è stato ingiustamente sospeso o collocato a riposo per motivi di servizio».

---

### **1.101**

GUASTI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis. È, altresì, da ritenere non operante il termine perentorio di cui all'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132, per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili nei confronti di coloro che sono decaduti per effetto di procedimenti penali successivamente definiti nei modi di cui al comma precedente».

---

### **1.217**

CARUSO Antonino

#### **Respinto**

*Al comma 2, nell'alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»; al capoverso 57-bis sopprimere le parole da: «purchè non risultino» fino alla fine del capoverso, e dopo il capoverso 57-bis inserire il seguente: «57-ter. Nei casi previsti dai commi 57 e 57-bis le amministrazioni competenti danno luogo al prolungamento o al ripristino del rapporto di impiego a meno che, nei dodici mesi successivi alla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio, non vengano accertati elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione e fermo quanto previsto dall'articolo 653 del codice di procedura penale».*

---

### **1.218**

CARUSO Antonino

#### **Improcedibile**

*Al comma 2, al capoverso 57-bis, sostituire le parole da: «con provvedimento di proscioglimento» fino a: «l'imputato non lo ha commesso» con le seguenti: «con sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero con decreto di archiviazione, al di fuori dei casi indicati nel comma 57».*

---

**1.219**

FASSONE, BASSANINI

**Assorbito. Cfr. em. 1.500 (testo corretto)**

*Al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «ovvero perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».*

---

**1.13**

MASSUCCO, MAGNALBÒ

**Assorbito. Cfr. em. 1.500 (testo corretto)**

*Al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: «o l'imputato non lo ha commesso,» inserire le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».*

---

**1.220 (testo corretto)**

CARUSO Antonino

**Respinto (\*)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Nuovamente decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto eventuali termini di decadenza per l'iscrizione in albi o registri professionali di nuova formazione per i soggetti che ne avevano i prescritti requisiti e che non poterono presentare le domande o che videro le stesse non accolte per effetto della pendenza di procedimenti penali successivamente conclusi con le formule previste dai commi 57 e 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalle citate disposizioni».*

---

(\*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Zancan

---

**1.500a**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».*

---

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 2.

1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto.

3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non

avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei princìpi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.

4. Per il personale militare e delle forze di polizia, nonché per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, non può essere in ogni caso superato il limite di età per il collocamento in congedo assoluto e si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.

5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti.

6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.

## EMENDAMENTI

### **2.100**

IL RELATORE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «sono presentate» aggiungere le parole: «all'amministrazione di appartenenza».*

*Conseguentemente sopprimerle alla fine del periodo.*

---

### **2.200**

CARUSO Antonino

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo la parola: «vigore» inserire le altre: «della legge di conversione».*

---

### **2.101**

IL RELATORE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della presente legge e, successivamente, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o di provvedimenti di cui alla prima parte della lettera e) dell'articolo 1 o dalla definizione della procedura di archiviazione».*

---

**2.80**

GUASTI

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il rapporto di impiego dei magistrati sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale può nuovamente essere proseguito alle stesse condizioni di quanto previsto per il personale di cui al comma precedente, fatte salve le attribuzioni spettanti al Consiglio Superiore della Magistratura o dei corrispondenti organi di autogoverno delle magistrature militari, amministrative o contabili».

---

**2.8**

FALCIER

**Id. em. 2.80**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il rapporto di impiego dei magistrati sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale può nuovamente essere proseguito alle stesse condizioni di quanto previsto per il personale di cui al comma precedente, fatte salve le attribuzioni spettanti al Consiglio Superiore della Magistratura o dei corrispondenti organi di autogoverno delle magistrature militari, amministrative o contabili».

---

**2.201**

BATTISTI, PETRINI, MANZIONE, CAVALLARO

**Id. em. 2.80**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Il rapporto di impiego dei magistrati sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale può nuovamente essere proseguito alle stesse condizioni di quanto previsto per il personale di cui al comma precedente, fatte salve le attribuzioni al Consiglio Superiore della Magistratura o dei corrispondenti organi di autogoverno delle magistrature militari, amministrative o contabili».

---

**2.202**

FASSONE, BASSANINI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato è attribuita la funzione esercitata al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, e, se la richiede, la medesima sede, anche in soprannumero, riassorbibile con successive vacanze. Al suddetto magistrato è altresì riconosciuta l'anzianità che avrebbe maturato se non avesse chiesto l'anticipato collocamento in quiescenza, e la corrispondente collocazione nel ruolo. In forza dell'anzianità in tal modo riconosciuta, il magistrato può chiedere, in luogo della riammissione nella funzione già esercitata, l'attribuzione di una funzione superiore, sempre che il posto sia vacante, che non si tratti di funzione direttiva, e che il Consiglio Superiore della Magistratura esprima valutazione positiva avuto riguardo alle funzioni da ultimo esercitate, e comparativamente con altre attribuzioni di funzioni di eguale livello».

---

**2.50**

GUASTI

**Respinto**

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «In caso di ripristino del rapporto d'impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione», *con le seguenti:* «In caso di ripristino del rapporto d'impiego dopo l'anticipato collocamento in quiescenza o di riammissione in servizio dopo la sospensione ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al magistrato che aveva maturato nell'ultima qualifica un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a quella da ultimo esercitata.».

---

**2.5**

FALCIER

**Id. em. 2.50**

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «In caso di ripristino del rapporto d'impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione,» *con le seguenti:* «In caso di ripristino del rapporto d'impiego dopo l'anticipato collocamento in quiescenza o di riammissione in servizio dopo la sospensione ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al magistrato che aveva maturato nell'ultima qualifica un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a quella da ultimo esercitata,».

---

**2.6**

FALCIER

**Ritirato**

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto ove il servizio non avesse subito interruzione nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera» *con le seguenti:* «è attribuita, anche in soprannumero, funzione non inferiore a quella più elevata rivestita, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, dei colleghi che, al momento della sospensione, lo seguivano nel ruolo di anzianità».

---

**2.9**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**Ritirato**

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto ove il servizio non avesse subito interruzione nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera» *con le seguenti:* «è attribuita, anche in soprannumero, funzione non inferiore a quella più elevata rivestita, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, dai colleghi che, al momento della sospensione, lo seguivano nel ruolo di anzianità».

---

**2.203**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Al comma 4, dopo le parole: «per il personale militare e delle forze di polizia,» inserire le seguenti: «per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801,».*

---

**2.204**

PASINATO, FAVARO, CICOLANI, NOCCO, GENTILE, GIULIANO, CRINÒ, IZZO, FASOLINO, BARELLI, CHIRILLI, FALCIER, SAMBIN, FEDERICI, TREDESE, DE RIGO

**Approvato**

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «per il collocamento in quiescenza d'ufficio» sono inserite le seguenti: «e per il personale delle forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto» e al medesimo al comma 4, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di Polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria».*

---

**2.205**

MAGNALBÒ

**Assorbito**

*Al comma 4, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «per il collocamento in quiescenza d'ufficio», inserire le seguenti: «e per il personale delle forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto».*

---

**2.206**

MAGNALBÒ

**Assorbito**

*Al comma 4, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di prolungamento di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di Polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria».*

---

**2.207**

EUFEMI

**Ritirato**

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A meno che non le rivestisse all'atto della sospensione, rimozione o collocamento a riposo».*

---

**2.208**

EUFEMI

**Ritirato**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti».*

---

**2.1**

COMPAGNA, MANZELLA

**Improcedibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. I dipendenti preposti con funzione apicale nei Policlinici universitari hanno diritto al ripristino nella struttura esistente al momento della loro sospensione».*

---

**2.70**

GUASTI

**Improcedibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I dipendenti preposti con funzione apicale nei Policlinici universitari hanno diritto al ripristino nella struttura esistente al momento della loro sospensione».

---

**2.7**

FALCIER

**Improcedibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I dipendenti preposti con funzione apicale nei Policlinici universitari hanno diritto al ripristino nella struttura esistente al momento della loro sospensione».

---

**2.300 (testo 2)**

COMPAGNA, MANZELLA

**Approvato**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE  
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

**2.0.200**

IL GOVERNO

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, possono, in via

definitiva, essere prorogati fino al 31 dicembre 2004 i contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che vengano in scadenza entro il suddetto termine».

---

### **2.0.201**

SCARABOSIO

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, possono, in via definitiva, essere prorogati fino al 31 dicembre 2004 i contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che vengano in scadenza entro il suddetto termine».

---

### **2.0.202**

MAGNALBÒ, MALAN

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. In attesa della definizione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, possono, in via definitiva, essere prorogati fino al 31 dicembre 2004 i contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che vengano in scadenza entro il suddetto termine».

---

**2.0.4**

FALCIER

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 al primo periodo le parole "di cui ai commi da 1 a 5", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 4 e 5" e, al secondo periodo, le parole: "di cui ai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4"».

---

**2.0.3**

FALCIER

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole : "I dirigenti della seconda fascia" sono aggiunte le seguenti: "ed i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni incaricati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6"».

---

**2.0.1**

FALCIER

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "per un periodo pari ad almeno cinque anni", sono sostituite con le parole: "per un periodo pari ad almeno tre anni"».

---

**2.0.100**

GUASTI

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "per un periodo pari ad almeno cinque anni", sono sostituite con le parole: "per un periodo pari ad almeno tre anni"».

---

**2.0.8**

MALAN, MAGNALBÒ

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "per un periodo pari ad almeno cinque anni", sono sostituite con le parole: "per un periodo pari ad almeno tre anni"».

---

**2.0.2**

FALCIER

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In fase di prima applicazione, ai soli fini del computo del predetto periodo si tiene conto anche dei periodi di svolgimento di incarichi dirigenziali per i quali è previsto un trattamento economico parametrato a quello dei dirigenti titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 4, per un periodo non superiore ad un anno"».

---

**2.0.203**

BASILE

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "In fase di prima applicazione, ai soli fini del computo del predetto periodo si tiene conto anche dei periodi di svolgimento di incarichi dirigenziali per i quali è previsto un trattamento economico parametrato a quello dei dirigenti titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 4, per un periodo non superiore ad un anno"».

---

**2.0.5**

MALAN, MAGNALBÒ

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al terzo periodo, aggiunto dall'articolo 7, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, sono soppresse le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'Enea".».

---

**2.0.7**

MAGNALBÒ, MALAN

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 5, comma 8, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

"8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,

e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato ad euro 5.164,56 ed è aggiornato annualmente in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti"».

---

**2.0.204**

MAGNALBÒ

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Nei casi di giudizi di responsabilità civile o amministrativa, anche pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, promossi nei confronti degli avvocati o procuratori dello Stato, può essere pronunciata condanna nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117».

---

## ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1  
DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**x1.100**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, CAVALLARO

**Inammissibile**

*Al comma 1 del disegno di legge di conversione, sopprimere le parole: «o dimessisi».*

---

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati ( CCW ) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 (2611)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.

## Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione del 10 ottobre 1980 cui al medesimo articolo 1.

## Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036)**

## ORDINE DEL GIORNO

**G100**

MARTONE

**V. testo 3**

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

l'Uganda si trova in una situazione di conflitto interno a causa dell'attività del Lord Resistance Army (Lra) nelle regioni settentrionali del paese;

che numerose organizzazioni non governative e istituzionali, tra cui le Nazioni Unite, hanno denunciato pesanti violazioni dei diritti umani commesse tanto dalle forze irregolari dell'Lra quanto dall'esercito ugandese;

che lo stesso esercito ugandese ha invaso il territorio della Repubblica democratica del Congo e che non è ancora del tutto chiara la posizione e la partecipazione del governo ugandese in carica al processo di pacificazione in Congo, avviato dal governo congolese guidato dal presidente Joseph Cabila;

che, in occasione di un recente attacco dei ribelli dell'Lra contro un campo profughi nel nord dell'Uganda, alcuni testimoni oculari hanno riferito della presenza di armi leggere italiane nelle mani dei ribelli;

che il 17 aprile scade l'ultima proroga concessa dal governo ugandese per amnistiare i ribelli accusati di crimini comuni che dovessero decidere di deporre le armi e che tale data viene indicata da molti esperti internazionali come il possibile inizio di una nuova offensiva militare del governo ugandese contro i ribelli, offensiva che, come in passato, potrebbe causare molte vittime tra i civili, specialmente tra le etnie che vivono nel nord del paese;

che, tanto tra le forze irregolari dell'Lra quanto tra i reparti dell'esercito ugandese è stato segnalato e documentato il ricorso ai bambini soldato,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure diplomatiche necessarie ad assicurare in Uganda il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle opposizioni politiche al governo in carica e delle minoranze etniche;

ad adoperarsi per trovare una soluzione negoziata al conflitto in corso, intervenendo sul governo ugandese per cercare di dissuaderlo dalla via militare che ancora oggi è la scelta principale del presidente Museveni;

a sostenere gli sforzi delle organizzazioni non governative italiane impegnate nei progetti di recupero dei bambini soldato e dei civili colpiti dalla guerra in corso;

a mettere in moto tutti i meccanismi di verifica circa l'export bellico italiano, diretto o indiretto, verso l'Uganda e in particolare a verificare se e come armi leggere italiane siano finite nelle mani dei ribelli o se armi vendute al governo ugandese siano state utilizzate per commettere attacchi contro la popolazione civile o violazioni dei diritti umani.

---

**G100** (testo 3)

MARTONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

l'Uganda si trova in una situazione di conflitto interno a causa dell'attività del Lord Resistance Army (Lra) nelle regioni settentrionali del paese;

che numerose organizzazioni non governative e istituzionali, tra cui le Nazioni Unite, hanno denunciato pesanti violazioni dei diritti umani commesse tanto dalle forze irregolari dell'Lra quanto dall'esercito ugandese;

che lo stesso esercito ugandese ha invaso il territorio della Repubblica democratica del Congo e che non è ancora del tutto chiara la posizione e la partecipazione del governo ugandese in carica al processo di pacificazione in Congo, avviato dal governo congolese guidato dal presidente Joseph Kabila;

che, tanto tra le forze irregolari dell'Lra quanto tra i reparti dell'esercito ugandese è stato segnalato e documentato il ricorso ai bambini soldato,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative diplomatiche necessarie ad assicurare in Uganda il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli politici e delle minoranze etniche;

ad adoperarsi per trovare una soluzione negoziata al conflitto in corso, intervenendo sul governo ugandese per indurlo ad attuare ogni iniziativa alternativa all'uso della forza;

a sostenere gli sforzi delle organizzazioni non governative italiane impegnate nei progetti di recupero dei bambini soldato e di sostegno ai civili colpiti dalla guerra in corso;

a mettere in moto tutti i meccanismi di verifica circa l'export bellico italiano, diretto o indiretto, verso l'Uganda.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## ARTICOLI 1, 2 E 3

### Art. 1.

#### **Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.

### Art. 2.

#### **Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

#### **Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228)**

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4  
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (2565)**

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4  
NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

### **Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003 (2585)**

### ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

### **Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

Art. 2.

### **Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione (2060)**

## ARTICOLI 1, 2 E 3

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione (2477) V. nuovo titolo**

**Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione (2477)  
(Nuovo titolo)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Non posto in votazione (\*)**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.

---

(\*) Approvato l'emendamento 1.100 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo

## EMENDAMENTO

**1.100 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Approvato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000, e sua esecuzione.».

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:* «Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991 e sua esecuzione.».

## ARTICOLI 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

### **Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003 (2552)**

### ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

### **Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

Art. 2.

### **Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999 (2738)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2739)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 242.060 euro per l'anno 2004, di 234.290 euro per l'anno 2005 e di 242.060 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

### **Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 (2740)**

## ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

### **Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.

Art. 2.

### **Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.035 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 (2736)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 (2737)**

ORDINE DEL GIORNO

**G100**

IL RELATORE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che:

è stato avviato in Perù un processo di verifica sulle violazioni dei diritti umani commesse negli anni del governo autoritario del presidente Alberto Fujimori e dai governi precedenti;

che tale processo prende il nome di *Comision Verdad y reconciliacion* e che ha l'appoggio di numerose organizzazioni sociali e civili peruviane, nonché delle principali organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani e delle Nazioni Unite e della *Comision interamericana de derechos humanos (Cidh)*;

che in un recente rapporto, reso pubblico all'inizio di marzo 2004, la *Cidh* ha emesso una serie di raccomandazioni per il governo peruviano, in particolare perché il procedimento avviato con la *Cvr* sia completato

entro un tempo ragionevole e fissato, garantendo anche l'indennizzo alle vittime di abusi e ai loro familiari;

che la Cidh ha anche espresso preoccupazione per il perdurare di violazioni dei diritti umani, e in particolare per le carenze dei servizi di polizia e per l'assenza di garanzie processuali per gli imputati,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tutte le opportune sedi, bilaterali e multilaterali, per fare sì che il governo peruviano adotti e rispetti le raccomandazioni della Cidh e della Cvr, assicurando in particolare l'indipendenza della magistratura, tanto di quella ordinaria, quanto dei giudici incaricati di indagare sulle violazioni commesse dai governi precedenti;

a che tutti i rilevanti accordi internazionali siano rispettati dal governo peruviano, con particolare attenzione a quelli relativi ai diritti delle minoranze indigene e per la tutela delle risorse naturali;

contestualmente alla trasmissione dell'avvenuta ratifica del trattato internazionale in questione, a trasmettere al governo peruviano il presente ordine del giorno.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4  
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 (2656)**

## ARTICOLI 1, 2, 3 E 4

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

## Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 (2668)**

## ARTICOLI 1, 2, 3 E 4

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

## Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 7.675 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002 (2706)**

## ARTICOLI 1, 2, 3 E 4

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

## Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 6.770 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000 (2707)**

## ARTICOLI 1, 2, 3 E 4

## Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.

## Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 5.930 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002 (2846)**

ARTICOLI 1, 2 E 3  
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 198 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996 (2478)**

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4  
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

Art. 2.

**Approvato**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000 - 2001 (2005)**

## ARTICOLO 1 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001 ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

## EMENDAMENTI

**1.200**

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1 – 1. Le università sono autorizzate, in via eccezionale, ad adottare, su istanza degli interessati, con oneri a carico del proprio bilancio, appositi motivati provvedimenti che consentono la regolare iscrizione per gli anni accademici 2000-2001 e seguenti a quegli studenti che, rimasti esclusi dall'immatricolazione per l'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario e di laurea ad accesso programmato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, siano stati successivamente iscritti con riserva, anche per periodi limitati, in virtù di ordinanze di sospensione degli atti preclusivi all'iscrizione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuna università, nell'esercizio della propria autonomia, assume i provvedimenti di cui al comma 1, motivandoli sulla base di criteri di equità di trattamento tra gli studenti e di interesse e capacità dei medesimi studenti, valutati dai competenti organi accademici in termini di esami di profitto superati e di crediti formativi universitari maturati entro il 31 maggio 2003.

3. Il termine per la presentazione delle istanze degli interessati è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte delle università è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 che fossero stati beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 di provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 ove abbiano maturato i requisiti previsti per il corso di studio cui sono stati regolarmente iscritti, ovvero per quello che hanno frequentato.

6. Agli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 è consentito, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, il ritardo della ferma di leva per motivi di studio».

**1.3**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali gli organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti corsi.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1».

---

**1.4**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono considerati regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario o di laurea per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 gli studenti che, a seguito di ricorso avverso gli atti preclusivi delle iscrizioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, siano stati iscritti con riserva ai corrispondenti corsi di diploma universitario o di laurea, e conseguentemente sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami eventualmente sostenuti e i relativi crediti formativi maturati».

---

**1.100**

COSTA

*Al comma 1, dopo le parole:* «abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea», *aggiungere le seguenti:* «per l'anno accademico 2000-2001,».

---

**1.101**

COSTA

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001».

---

**1.102**

BOLDI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001, ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003» *con le seguenti:* «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea, non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,».

---

**1.103**

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «del relativo corso» *fino a:* «dell'anno accademico 2002-2003» *con le seguenti:* «di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,».

---

**1.104**

BERGAMO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «del relativo corso» *con le seguenti:* «di altro corso».

---

**1.105**

BERGAMO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001 ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003» *con le seguenti:* «o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264».

---

**1.106**

MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* «a condizione che» *fino a:* «2002-2003».

---

**1.107**

PASSIGLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «almeno un esame» con le seguenti: «almeno due esami» e le parole: «più di due esami» con le altre: «più di quattro esami».*

---

**1.600**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001» con le altre: «entro il 31 luglio 2001»; sostituire le parole: «entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003» con le altre: «entro il 31 luglio 2003».*

---

**1.5**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che nelle graduatorie per l'anno accademico 2001-2002 risultino in posizione utile per l'ammissione ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultino iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzata l'utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta, in favore degli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo nelle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Gli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Gli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis»; al comma 3, sostituire le parole: «Agli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Agli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis».*

---

**1.108**

BERGAMO

*Al comma 2, dopo le parole: «continuano a fruire» sostituire le parole: «delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico» con le seguenti: «di tali provvidenze».*

---

**1.8**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge».*

---

## Allegato B

### **Integrazione all'intervento del senatore Malabarba nella discussione generale del disegno di legge n. 2228**

Un Paese privo di stato di diritto, con carceri disumane, con 12.000 prigionieri politici (112 sono i detenuti lasciati morire durante l'ultimo sciopero della fame, 500 quelli che hanno subito danni fisici e psicologici irreversibili), torture, esecuzioni extragiudiziali (semplicemente, persone che, convocate negli uffici di polizia, poi spariscono e non si ritrovano più o vengono ritrovate morte); un Paese dal nazionalismo esasperato, razzista, che non riconosce alle minoranze nessun diritto, nemmeno quello di parlare nella propria lingua, che ha pianificato e pianifica le proprie pulizie etniche.

Un Paese presente però nelle istituzioni europee che, unico caso al mondo, ha potuto per quasi vent'anni condurre una guerra «sporca», incendiare e distruggere 4000 villaggi nel Sud-Est, creare oltre 3 milioni di profughi, senza che nessuna organizzazione internazionale, governativa o non, abbia sentito il dovere d'intervenire o sia potuta intervenire.

Oggi, dopo gli atti terroristici che hanno colpito la Spagna e che minacciano altri paesi europei, la Turchia viene considerata il paese che, nel Medio Oriente, può svolgere un ruolo di controllo dei movimenti terroristici che avrebbero origine in quell'area. La polizia turca, con l'aiuto dei ROS e dei servizi segreti belgi, tedeschi, greci e olandesi, ha ottenuto l'arresto di una sessantina di militanti del Dhkp, con l'aggiunta di tre italiani. Quaranta arresti sono stati fatti in Turchia e non sappiamo nulla della fondatezza delle imputazioni. Nelle carceri turche si muore, e questo deve far ben riflettere quei Paesi europei che hanno collaborato all'operazione concertata dopo un anno di riunioni internazionali svoltesi ad Ankara. È significativo che di uno degli arrestati in Belgio, Feheriye Erdal, Ankara aveva chiesto l'extradizione fin dal 1996, con la motivazione che era coinvolto nell'omicidio di un uomo di affari turco, ma Bruxelles l'aveva sempre negata: e aveva rifiutato anche l'arresto preventivo.

Ebbene, oggi questo Paese è candidato ad entrare nell'U.E.; tutto questo i Kurdi lo vogliono e lo vorremmo anche noi, ma a precise condizioni.

La Turchia è la cartina di tornasole per capire quale Europa si preparerà nel futuro prossimo venturo: un'Europa autoritaria, che restringe spazi e luoghi della democrazia, che nega diritti e politiche sociali, che è soggetta agli interessi USA e delle multinazionali, oppure un altro tipo d'Europa più solidale, giusta, garante dei diritti, fattore di pace, accogliente, plurale e sociale. Per queste ragioni, le forze politiche e sociali italiane ed europee devono farsi carico della difficile situazione della Turchia. La strada verso la pacificazione e la piena integrazione della Turchia nel-

l'UE deve prevedere il riconoscimento delle organizzazioni sociali e politiche del popolo Kurdo, la libertà per Leyla Zana e per le migliaia di prigionieri politici, la fine della vergognosa detenzione del presidente Ocalan e il riconoscimento del suo ruolo di rappresentante politico del popolo Kurdo.

I segnali di una inversione di tendenza si percepiscono, ma sono ancora troppo deboli. Le delegazioni di italiani che si sono recate in Kurdistan per la festa del Capodanno curdo e per le elezioni amministrative del 28 marzo, ci hanno testimoniato, al loro ritorno, di una persistente violazione dei diritti umani, di minacce e repressioni, di una diffusa pratica della tortura (non più fisica, ma psicologica) ancora praticata nelle carceri e nei posti di polizia, del divieto di parlare la lingua madre ai 20 milioni di curdi turchi, escluso nell'unica scuola privata autorizzata dal governo e nelle 4 ore settimanali previste dai programmi televisivi con sottotitoli in turco. Ma 18 banchi non sono una risposta al diritto alla lingua e all'identità di un popolo di cui si continua a negare l'esistenza. Le elezioni amministrative si sono svolte, secondo i resoconti degli osservatori, soprattutto nei villaggi, con palesi violazioni: voti comprati, urne giunte aperte nelle Prefetture, urne scomparse.

Senza chiari segnali e precise prove che il processo di democratizzazione si sta effettivamente e concretamente realizzando Rifondazione Comunista non può esprimere un parere favorevole quindi voterà contro questa ratifica.

*Sen. MALABARBA*

**Traduzione in lingua italiana dell'emendamento all'Accordo  
sulla conservazione dei pipistrelli in Europa, firmato a Londra  
il 4 dicembre 1991 (A.S. 2477)**

(Adottato nella terza sessione della Riunione delle Parti dell'Accordo,  
come emendato, svoltasi a Bristol dal 24 al 26 luglio 2000)

Risoluzione 3.7.

Emendamento dell'Accordo

La Riunione delle Parti all'Accordo sulla conservazione dei Pipistrelli  
in Europa (di seguito denominato «l'Accordo»),

Riconoscendo la necessità di misure di conservazione per proteggere  
le popolazioni di tutte le di specie di Chiroterri in Europa e negli Stati non  
europei dove sono diffusi; Guidata da una comune volontà di ulterior-  
mente consolidare l'Accordo e la sua portata;

CONVIENE

1. di cambiare il titolo dell'Accordo in

«Accordo sulla conservazione delle Popolazioni dei Pipistrelli  
Europei»;

2. di ampliare l'ultimo paragrafo del preambolo con le parole:

«3. e negli Stati non europei dove sono diffusi»;

4. di sostituire l'Articolo 1 (b) con:

«(b) Per »Pipistrelli«, s'intendono le popolazioni di specie di Chi-  
rotteri come elencate nell'accordo stipulato in Europa e negli Stati non eu-  
ropei in cui sono diffusi».

4. Aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'Articolo II, da leggersi  
come segue:

«5. Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrale. Ogni  
riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati».

5. Sostituire l'articolo VII (4) con:

«4. Un Emendamento all'Accordo diverso da un emendamento ai  
suoi Allegati sarà adottato da una maggioranza di due terzi delle Parti pre-  
senti e votanti ed entrerà in vigore per le Parti che lo hanno accettato 60  
giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emenda-  
mento presso il depositario. Successivamente esso entrerà in vigore per  
una Parte 30 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di accetta-  
zione presso il Depositario».

6. Aggiungere i paragrafi dal 5 al 7 all'articolo VII formulato  
come segue:

«5. Tutti gli Allegati addizionali e qualsiasi emendamento ad un Al-  
legato saranno adottati da tutte le Parti presenti e votanti ed entreranno in

vigore per tutte le Parti il sessantesimo giorno successivo alla data della loro adozione da parte della Riunione delle Parti, tranne che per le Parti che abbiano formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo.

6. Durante il periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, qualsiasi Parte può, mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, formulare una riserva per quanto riguarda un Allegato addizionale o un Emendamento ad un Allegato. Tale riserva potrà essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositario; successivamente l'Allegato o l'Emendamento addizionale entrerà in vigore per quella parte il sesto giorno dopo la data di ritiro della riserva.

7. Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo l'entrata in vigore di un Emendamento, se non ha espresso un intento diverso:

(a) sarà considerato come Parte dell'Emendamento in tal modo emendato; e

(b) sarà considerato come Parte dell'Accordo non emendato rispetto ad ogni

(c) Parte non vincolata dall'Emendamento».

7. Aggiungere il seguente Allegato 1 all'Accordo

#### ALLEGATO 1

Specie di Pipistrelli che si trovano in Europa cui si applica il presente Accordo

Pteropodidae

*Rousettus egyptiacus* (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

*Taphozous nudiventris* (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

*Rhinolophus blasii* Peters, 1866

*Rhinolophus euryale* Blasius, 1853

*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774)

*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)

*Rhinolophus mehelyi* Matschie, 1901

Vespertilionidae

*Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)

*Barbastella leucomelas* (Cretzschmar, 1830)

*Eptesicus bottae* (Peters, 1869)

*Eptesicus nilssonii* (Keyserling & Blasius, 1839)

*Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)

*Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)

*Myotis blythii* (Tomes, 1857)

*Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)

*Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837)

*Myotis dasycneme* (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)  
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)  
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)  
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)  
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  
Myotis schaubi Kormos, 1934  
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)  
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)  
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)  
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)  
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  
Pipistrellus pygmaeus<sup>1</sup> Leach, 1825  
Pipistrelli<sup>^</sup> savii (Bonaparte, 1837)  
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)  
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)  
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758  
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)  
Molossidae  
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

**Amendment  
to the Agreement on the  
conservation of bats in Europe  
signed at London on 4 December 1991**

(Adopted at the 3rd Session of a Meeting of the Parties to the Agreement,  
as Amended, held in Bristol, 24 to 26 July 2000)

Resolution 3.7  
Amendment of the Agreement

The Meeting of the Parties to the Agreement on the Conservation of Bats in Europe (hereafter «the Agreement»),

REGOGNIZING the need for conservation measures to protect all populations of Chiroptera species in Europe and in their non-European Range States;

GUIDED by a common will to further strengthen the Agreement and its scope; AGREES:

1. To change the title of the Agreement to:

«The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats»;

2. To extend the last paragraph of the preamble with the words:

«and in their non-European Range States»;

3. To replace Article 1 (b) with:

«(b) »Bats« means populations of CHIROPTERA species as listed in Annex 1 to this Agreement occurring in Europe and in their non-European Range States»;

4. To add a new paragraph 5 to Article II to read as follows:

«5. The Annexes to this Agreement form an integral part thereof. Any reference to the Agreement includes a reference to its Annexes.»;

5. To replace Article VII (4) with:

«4. An Amendment to the Agreement other than an Amendment to its Annexes shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for those Parties which have accepted it 60 days after the deposit of the fifth instrument of acceptance of the Amendment with the Depositary. Thereafter, it shall enter into force for a Party 30 days after the date of deposit of its instrument of acceptance of the Amendment with the Depositary.»

6. To add new paragraphs 5 to 7 to Article VII which read as follows:

«5. Any additional Annexes and any Amendment to an Annex shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for all Parties on the sixtieth day after the date of its adoption by the Meeting of the Parties, except for Parties which have entered a reservation in accordance with paragraph 6 of this Article.

6. During the period of 60 days provided for in paragraph 5 of this Article, any Party may by written notification to the Depositary enter a reservation with respect to an additional Annex or an Amendment to an Annex. Such reservation may be withdrawn at any time by written notification to the Depositary, and thereupon the additional Annex or the Amendment shall enter into force for that Party on the sixtieth day after the date of withdrawal of the reservation.

7. Any State which becomes a Party to the Agreement after the entry into force of an Amendment shall, failing an expression of a different intention by that State:

(a) be considered as a Party to the Agreement as amended; and  
(b) be considered as a Party to the unamended Agreement in relation to any Party not bound by the Amendment.»

7. To add the following Annex 1 to the Agreement

#### ANNEX 1

Bat species occurring in Europe to which this Agreement applies

**Pteropodidae**

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)

**Emballonuridae**

*Taphozous nudiventris* (Cretzschmar, 1830)

### **Rhinolophidae**

*Rhinolophus blasii* (Peters, 1866)

*Rhinolophus euryale* (Blasius, 1853)

*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774)

*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)

*Rhinolophus mehelyi* (Matschie, 1901)

### **Vespertilionidae**

*Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)

*Barbastella leucomelas* (Cretzschmar, 1830)

*Eptesicus bottae* (Peters, 1869)

*Eptesicus nilssonii* (Keyserling & Blasius, 1839)

*Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)

*Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)

*Myotis blythii* (Tomes, 1857)

*Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)

*Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837)

*Myotis dasycneme* (Boie, 1825)

*Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)

*Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806)

*Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)

*Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)

*Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)

*Myotis schaubi* (Kormos, 1934)

*Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780)

*Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)

*Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)

*Otonycteris hemprichii* (Peters, 1859)

*Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817)

*Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)

*Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)

*Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825)

*Pipistrellus savii* (Bonaparte, 1837)

*Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)

*Plecotus austriacus* (Fischer, 1829)

*Vespertilio murinus* (Linnaeus, 1758)

*Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817)

### **Molossidae**

*Tadanda teniotis* (Rafinesque, 1814)

**3ème Réunion des Parties**  
**Bristol, Royaume-Uni, 24 – 26 Juillet 2000**  
**Résolution 3.7**  
**Amendement de l'Accord**

La Réunion des Parties contractantes a l'Accord relatif à la Conservation des Chauves-souris en Europe (par la suite «l'Accord»),

Reconnaissant la nécessité de mesures de conservation pour protéger toutes les populations de Chiroptères en Europe et dans les Etats non européens de leur aire de répartition,

Guidée par la volonté commune de fortifier l'Accord et sa portée, a convenu:

1. De modifier le titre de l'Accord comme suit:

«Accord relatif a la Conservation des Populations de Chauves-souris d'Europe;

2. De compléter le dernier paragraphe du préambule par:

«et dans les Etats non européens de leur aire de répartition;

3. De remplacer l'Article 1 (b) par:

«(b) le terme "Chauves-souris" désigne les populations européennes de CHIROPTEA mentionnées dans l'Annexe 1 de cet Accord se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition»;

4. D'ajouter un nouveau paragraphe 5 à l'Article II:

«5. Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de cet Accord. Toute référence a l'Accord constitue aussi une référence à ses Annexes»;

5. De remplacer l'Article VII (4) comme suit:

«4. Tout amendement au présent Accord, autre qu'un amendement à ses Annexes, est adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont accepté 60 jours après le dépôt du cinquième instrument d'approbation de l'amendement auprès du Dépositaire. Par la suite, il entre en vigueur pour une Partie 30 jours après la date de dépôt de son instrument d'approbation de l'amendement auprès du Dépositaire.»;

6. D'ajouter de nouveaux paragraphes (5 à 7) a l'Article VII:

«5. Toute nouvelle Annexe, ainsi que tout amendement à une Annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur a l'égard de toutes les Parties le soixantième jour après son adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une réserve conformément au paragraphe 6 du présent Article.

6. Au cours du délai de 60 jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au Dépositaire, faire une réserve à l'égard d'une nouvelle Annexe ou d'un amendement à une Annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle Annexe ou l'amendement entre alors en vigueur pour ladite Partie le soixantième jour après la date du retrait de la réserve.

7. Tout Etat qui devient Partie à l'Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

(a) Partie à l'Accord tel qu'il est amendé, et

(b) Partie à l'Accord non amendé au regard de toute Partie à l'Accord qui n'est pas liée par l'accord portant l'amendement»;

7. D'ajouter l'Annexe 1 suivante à l'Accord

Annexe 1

Espèces de Chiroptères d'Europe couvertes par l'Accord

**Pteropodidae**

*Rousettus egyptiacus* (Geoffroy, 1810)

**Emballonuridae**

*Taphozous nudiventris* (Cretzschmar, 1830)

**Rhinolophidae**

*Rhinolophus blasii* (Peters, 1866)

*Rhinolophus euryale* (Blasius, 1853)

*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774)

*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)

*Rhinolophus mehelyi* (Matschie, 1901)

**Vespertilionidae**

*Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)

*Barbastella leucomelas* (Cretzschmar, 1830)

*Eptesicus bottae* (Peters, 1869)

*Eptesicus nilssonii* (Keyserling & Blasius, 1839)

*Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)

*Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)

*Myotis blythii* (Tomes, 1857)

*Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)

*Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837)

*Myotis dasycneme* (Boie, 1825)

*Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)

*Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806)

*Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)

*Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)

*Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)

*Myotis schaubi* (Kormos, 1934)

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)  
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)  
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)  
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)  
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)  
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)  
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)  
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)  
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)  
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)  
**Molossidae**  
Tadanda teniotis (Rafinesque, 1814)

**3. Tagung der Vertragsparteien**  
**Bristol, Vereinigtes Königreich, 24. – 26. Juli 2000**  
**Entschliessung 3.7**  
**Äderung des Abkommens**

Die Tagung der Vertragsparteien des Abkommens zur Erhaltung der Fledermuse in Europa (im Folgenden «Abkommen») –

in Erkenntnis der Notwendigkeit von Erhaltungsmassnahmen zum Schutz aller Populationen der Arten der Chiroptera in Europa und in deren aussereuropischen Arealstaaten;

geleitet von dem gemeinsamen Willen, das Abkommen und seinen Anwendungsbereich weiter zu strken;

kommt überein,

1. den Titel des Abkommens wie folgt zu ndern:

«Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulationen;

2. im letzten Beweggrund der Prambel hinter «Europa» folgende Worte einzufügen «und in ihren aussereuropischen Arealstaaten»;

3. Artikel I Buchstabe 'b durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

«(b) bedeutet «Fledermuse» die in Europa und in ihre aussereuropischen Arealstaaten vorkommenden Populationen der Arten der CHIROPTEA, die in Anlage 1 dieses Abkommens aufgeführt sind»;

4. in Artikel II folgenden neuen Absatz 5 anzufügen:

«5. Die Anlagen dieses Abkommens sind Bestandteil desselben. EinE Bezugnahme auf das Abkommen schliesst elne Bezugnahme auf seine Anlagen ein.»;

5. Artikel VII Absatz 4 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

«4. Änderungen dieses Abkommens mit Ausnahme von Änderungen seiner Anlagen werden mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien beschlossen und treten für die Vertragsparteien, die sie angenommen haben, sechzig Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die fünfte Annahmeerkunde in Bezug auf die Änderung beim Verwahrer hinterlegt wurde. Danach treten sie für eine Vertragspartei dreissig Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem ihre Annahmeerkunde in Bezug auf die Änderung beim Verwahrer hinterlegt wurde».

6. in Artikel VII folgende neue Absätze 5 bis 7 anzufügen:

«5. Weitere Anlagen und Änderungen von Anlagen werden mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien beschlossen und treten für die Vertragsparteien mit Ausnahme derjenigen, die nach Absatz 6 einen Vorbehalt angebracht haben, am sechzigsten Tag nach der Beschlussfassung durch die Tagung der Vertragsparteien in Kraft.

6. Während des in Absatz 5 vorgesehenen Zeitabschnitts von sechzig Tagen kann jede Vertragspartei durch schriftliche Notifikation an den Verwahrer einen Vorbehalt in Bezug auf eine weitere Anlage oder eine Änderung einer Anlage anbringen. Ein Vorbehalt kann jederzeit durch schriftliche Notifikation an den Verwahrer zurückgenommen werden; die weitere Anlage oder die Änderung tritt dann am sechzigsten Tag nach Rücknahme des Vorbehalts für die betreffende Vertragspartei in Kraft.

7. Ein Staat, der nach Inkrafttreten einer Änderung des Abkommens Vertragspartei des Abkommens wird, gilt, sofern er nicht eine abweichende Absicht ussert,

(a) als Vertragspartei des genderten Abkommens und

(b) als Vertragspartei des nicht genderten Abkommens im Verhältnis zu jeder Vertragspartei, die durch die Änderung nicht gebunden ist.»;

7. dem Abkommen die folgende Anlage 1 anzufügen

#### ANLAGE 1

In Europa vorkommende Fledermausarten, für die das Abkommen gilt

#### **Pteropodidae**

*Rousettus egyptiacus* (Geoffroy, 1810) – Ägyptischer Flughund

#### **Emballonuridae**

*Taphozous nudiventris* (Cretzschmar, 1830) – Nacktbuchige Tempelfledermaus

#### **Rhinolophidae**

*Rhinolophus blasii* (Peters, 1866) – Blasius-Hufeisennase

*Rhinolophus euryale* (Blasius, 1853) Mittelmeer-Hufeisennase

*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) – Grosse Hufeisennase

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – Kleine Hufeisennase

Rhinolophus mehelyi (Matschle, 1901) – Mehely-Hufeisennase

### **Vespertilionidae**

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) – Mopsfledermaus

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)

Eptesicus bottae (Peters, 1869) – Bottas Fledermaus

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) – Nordfledermaus

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – Breitflügel-Fledermaus

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) – Bechsteinfledermaus

Myotis blythii (Tomes, 1857) – Kleines Mausohr

Myotis brandtii (Eversmann, 1845) – Grosse Bartfledermaus

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – Langfussfledermaus

Myotis dasycneme (Boie, 1825) – Telchfledermaus

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) – Wasserfledermaus

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) – Wimperfledermaus

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – Grosses Mausohr

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) – Kleine Bartfledermaus

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – Fransenfledermaus

Myotis schaubi (Kormos, 1934)

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) – Riesenabendsegler

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) – Kleiner Abendsegler

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Grosser Abendsegler

Otonycteris hemprichii (Peters, 1859) – Hemprichs Schlltznasenfledermaus

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) – Weissrandfledermaus

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) – Rauhhautfledermaus

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) – Zwergfledermaus

Pipistrellus pygmaeus(1) (Leach, 1825) – Mückenfledermaus

Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)- Alpenfledermaus

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – Braunes Langohr

Plecotus austriacus (Fischer, 1829) – Graues Langohr

Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) – Zweifarbfledermaus

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) – Langflügel-Fledermaus

### **Molossidae**

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) – Bulldogfledermaus

---

(1) Unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die internationale Kommission für zoologische Nomenklatur.

**Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2846**

Nel quadro dei rapporti sempre più stretti che l'Unione Europea e il Cile hanno deciso di formalizzare sin dagli Accordi quadro di Roma del 1990 e di Firenze del 1996, l'Accordo di associazione in esame prevede un gran numero di settori in cui si svilupperà il dialogo tra le Parti e ne regola minuziosamente le modalità: si tratta di un ampio campo di regole che vanno dal dialogo politico alla cooperazione economica, dalla tutela dell'ambiente alla lotta contro la droga e la criminalità.

A conferma dell'importanza sempre maggiore che stanno assumendo i legami economici e commerciali tra Europa e Cile, nel corso dei negoziati in vista della firma dell'Accordo, le Parti stabilirono che, in attesa delle ratifiche da parte dei Parlamenti nazionali di ogni Stato membro dell'Unione Europea, le sole clausole commerciali (ad eccezione dei capitoli sugli investimenti e sui servizi finanziari) entrassero provvisoriamente in vigore dal 1° febbraio 2003.

Da questo punto di vista, scopo dell'Accordo è l'instaurazione di un'area di libero scambio e di prosperità con il Cile.

A garanzia del corretto funzionamento delle clausole commerciali, il testo rinvia espressamente alle clausole di salvaguardia previste in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nella quale il Cile figura tra i Paesi fondatori.

Non è infine da sottovalutare, per comprendere l'importanza dell'Accordo in esame, che recentemente il Cile ha riaperto i negoziati con gli Stati Uniti per stipulare un trattato bilaterale di libero commercio e che, per la fine del 2005, è previsto il definitivo lancio dell'ALCA, zona di libero scambio tra i Paesi americani.

Se le clausole commerciali assumono nel quadro del presente Accordo una particolare preminenza per la loro provvisoria entrata in vigore, di non minore importanza sono gli altri campi di collaborazione, già accennati in precedenza: tutti settori, peraltro, che, con specifico riguardo all'Italia, il nostro Paese ha messo al centro dei suoi rapporti bilaterali con il Cile, come ha dimostrato, da ultimo, la dichiarazione congiunta firmata a Roma nel febbraio 2001.

Riguardo alle più rilevanti disposizioni recate dal testo dell'Accordo, gli articoli dall'1 all'11, corrispondenti alla Parte I, riguardano le disposizioni generali e istituzionali (rispetto dei principi democratici e dei diritti umani come base dell'Accordo, rispetto del principio di reciprocità e di approfondimento delle relazioni in tutti i settori) e il quadro istituzionale in cui si svilupperà l'Accordo. Le Parti si impegnano a costituire un Consiglio di associazione, che vigilerà sull'applicazione dell'Accordo, potendo formulare raccomandazioni alle Parti, e un Comitato parlamentare di associazione composto da membri del Parlamento europeo e del Congresso cileno.

Il dialogo politico, secondo quanto previsto dalla Parte II, dovrà avvenire anche attraverso periodiche riunioni tra Capi di Stato e di Governo e tra Ministri delle due Parti.

La Parte III dell'Accordo, divisa in sette titoli, riguarda i settori in cui si svilupperà la cooperazione. La Parte IV, intitolata «Scambi e questioni commerciali», è la più ampia e comprende gli articoli dal 55 al 196.

Precisando che l'esecuzione dell'Accordo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, ritengo che, data la portata economica e politica dell'Accordo di associazione tra Unione Europea e Cile, un differimento della sua ratifica da parte dell'Italia, ormai rimasta insieme al Portogallo l'unica a dover ratificare l'Accordo, vada senz'altro evitato.

Raccomando, pertanto, una pronta ratifica dell'Accordo.

*Sen. PROVERA*

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 2841. Emm. 1.213 e 1.214, Fassone e Bas-	178	175	000	066	109	088	RESP.
		sanini, Zancan e altri							
2	NOM.	DDL n. 2841. Emm. 2.80, 2.8 e 2.201, Guasti, Falcier, Batti-	185	183	001	048	134	092	RESP.
		sti e altri							
3	NOM.	DDL n. 2841. Em. 2.203, Il Governo	204	202	004	137	061	102	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0585 del 20-04-2004 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ACCIARINI MARIA.C	F		
AGOLIATI ANTONIO	C	C	F
AGONI SERGIO		C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		C	F
AMATO GIULIANO	F		
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F
BALBONI ALBERTO	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	C
BARELLI PAOLO		C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO		C	F
BASSANINI FRANCO	F		
BASSO MARCELLO	F		
BASTIANONI STEFANO	F		C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	C
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	C
BEDIN TINO	F	F	C
BERGAMO UGO	C	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	F
BOBBIO LUIGI		C	F
BOLDI ROSSANA LIDIA			F
BONATESTA MICHELE	C	C	F
BONFIETTI DARIA	F	F	C
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	F
BOREA LEONZIO		C	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M

Seduta N. 0585 del 20-04-2004 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BRIGNONE GUIDO	C	C	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	C
BRUTTI PAOLO			C
BUCCIERO ETTORE	C	C	F
BUDIN MILOS	M	M	M
CADDEO ROSSANO	F		
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO		C	
CALVI GUIDO	F		C
CAMBER GIULIO	M	C	F
CAMBURSANO RENATO	F		C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	F
CARELLA FRANCESCO	F		C
CARRARA VALERIO	C	C	F
CARUSO ANTONINO			F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C	F
CHERCHI PIETRO	C	C	F
CHINCARINI UMBERTO		C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	C	C
CICCANTI AMEDEO	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	F
COLETTI TOMMASO	F		
COLLINO GIOVANNI		C	
COLOMBO EMILIO	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	F

Seduta N. 0585 del 20-04-2004 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M
CORRADO ANDREA		C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	M	M	M
COZZOLINO CARMINE	C	C	F
CREMA GIOVANNI	F	F	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	F
CURSI CESARE	M	M	M
CUTRUFO MAURO	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)		F	C
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F		C
DANIELI PAOLO			F
DANZI CORRADO	C	C	F
DATO CINZIA			C
DE CORATO RICCARDO	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO		C	F
DEMASI VINCENZO	C	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	F	A
DE PETRIS LOREDANA	F	F	C
DE RIGO WALTER	C	C	F
DETTORI BRUNO			C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	F
DONATI ANNA	F		C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	F

Seduta N. 0585 del 20-04-2004 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
FABRIS MAURO	F	F	C
FALCIER LUCIANO	C	C	F
FALOMI ANTONIO	F		A
FASOLINO GAETANO	C	C	F
FASSONE ELVIO	F	F	C
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO		C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F		
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	F
FLAMMIA ANGELO	M	M	M
FLORINO MICHELE	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F		
FORLANI ALESSANDRO	C	C	F
FORMISANO ANIELLO	R	F	C
FORTE MICHELE	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F		C
GABURRO GIUSEPPE			F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C
GASBARRI MARIO	R	F	C
GENTILE ANTONIO	C	C	F
GIOVANELLI FAUSTO	F		
GIRFATTI ANTONIO	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	C		F
GRECO MARIO	C	C	
GRILLO LUIGI	C	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	M	M	M
GRUOSSO VITO	F	F	C
GUASTI VITTORIO		C	F
GUBERT RENZO	C	A	F
GUBETTI FURIO		C	F

Seduta N. 0585 del 20-04-2004 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
GUERZONI LUCIANO	F	F	C
GUZZANTI PAOLO	C	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	F
IOVENE ANTONIO		F	C
IZZO COSIMO	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	C	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	F
LIGUORI ETTORE	F	F	C
LONGHI ALEANDRO	F		
MACONI LORIS GIUSEPPE			C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA		F	C
MAGNALBO' LUCIANO	M	M	M
MAINARDI GUIDO	C	C	F
MALAN LUCIO	C	C	F
MANCINO NICOLA	F	F	C
MANFREDI LUIGI	C	C	F
MANIERI MARIA ROSARIA		F	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	M	M	M
MANZELLA ANDREA	M	M	M
MANZIONE ROBERTO		R	
MARANO SALVATORE	C	C	F
MARITATI ALBERTO	F	F	C
MARTONE FRANCESCO	F	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.		C	F
MEDURI RENATO	M	M	M
MELELEO SALVATORE	C	C	F

Seduta N. 0585 del 20-04-2004 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F
MICHELINI RENZO	F	F	A
MINARDO RICCARDO	C	C	F
MODICA LUCIANO	F		C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	F
MONTALBANO ACCURSIO	F		
MONTI CESARINO			F
MONTICONE ALBERTO	F	F	C
MONTINO ESTERINO		F	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	C
MORO FRANCESCO	C	C	F
MORRA CARMELO	C	C	F
MORSELLI STEFANO	C	C	F
MUGNAI FRANCO	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		F	C
MUZIO ANGELO	F		
NESSA PASQUALE	C	C	F
NIEDDU GIANNI	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	F
NOVI EMIDDIO	C	C	F
OCCHETTO ACHILLE	F		F
OGNIBENE LIBORIO		C	F
PACE LODOVICO	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F		C
PAGLIARULO GIANFRANCO			C
PALOMBO MARIO	C	C	F
PASCARELLA GAETANO	F	F	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	
PASQUINI GIANCARLO			C
PASTORE ANDREA	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO		C	F

Seduta N. 0585 del 20-04-2004 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		C	F
PELLICINI PIERO	M	M	M
PESSINA VITTORIO	C	C	F
PETERLINI OSKAR	M	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	C
PIANETTA ENRICO	C	C	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F
PILONI ORNELLA	F	F	R
PIROVANO ETTORE		C	F
PONTONE FRANCESCO		C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	F
PROVERA FIORELLO		C	F
RAGNO SALVATORE	C	C	F
RIGONI ANDREA	F		
RIPAMONTI NATALE	F		C
RIZZI ENRICO	C	C	F
RONCONI MAURIZIO	C	C	F
ROTONDO ANTONIO	F	F	C
SALINI ROCCO	C	C	F
SALZANO FRANCESCO	C	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	F
SAPORITO LEARCO	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		C	F
SCOTTI LUIGI	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	F
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	F
SODANO TOMMASO			C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	F

Seduta N. 0585 del 20-04-2004 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
STANISCI ROSA	F	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F
SUDANO DOMENICO	C	C	F
TAROLLI IVO		C	F
TESSITORE FULVIO	F	F	C
TIRELLI FRANCESCO	C	C	F
TOFANI ORESTE	C	C	F
TOMASSINI ANTONIO		C	F
TRAVAGLIA SERGIO	C		F
TREDESE FLAVIO	C	C	F
TREMATERRA GINO	C	C	F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	F
TURCI LANFRANCO	F		
TURRONI SAURO	F	F	C
ULIVI ROBERTO	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F
VALLONE GIUSEPPE		F	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO		C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M
VICINI ANTONIO	F		C
VILLONE MASSIMO	F		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	C
VITALI WALTER		F	C
VIVIANI LUIGI	F	F	C
VIZZINI CARLO	M	M	M
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	C
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	F
ZICCONI GUIDO		C	A
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	F

### **Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

Il Presidente del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto ad integrare l'Ufficio di Presidenza, che risulta pertanto composto nel modo seguente:

Presidente: Gavino Angius;  
Vice Presidenti: Massimo Brutti, Piero Di Siena e Luigi Viviani;  
Segretari: Maria Grazia Pagano e Walter Vitali;  
Segretario Amministrativo: Loris Giuseppe Maconi.

### **Commissioni permanenti, variazione nella composizione**

Il Presidente del Gruppo Alleanza Nazionale ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Bonatesta cessa di appartenere alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente ed entra a far parte della 4<sup>a</sup> Commissione permanente;

il senatore Kappler cessa di appartenere alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ed entra a far parte della 9<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Crema ha presentato una relazione sull'affare relativo all'intervento del Senato nel giudizio della Corte costituzionale sugli articoli 6 e 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione – Sezione IV penale – con ordinanza 4 febbraio-9 marzo 2004, n. 10772 (*Doc. XVI, n. 10*).

Detto documento è stampato e distribuito.

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 19 aprile 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla proposta di nomina del dottor Michele Virgilio a Presidente dell'Ente Opere laiche palatine pugliesi (n. 101).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 10 maggio 2004.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'avvocato dello Stato dottor Federico Basilica a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto postelegrafonici - IPOST (n. 103).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 1<sup>o</sup> aprile, 6 aprile e 14 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine:

del dottor Aldo Cosentino e del dottor Massimo Avancini, rispettivamente, a Commissario straordinario e Sub Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi (n. 104);

del dottor Ruggero Barbetti a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (n. 105);

del professor Guido De Zordo a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi (n. 106).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 6 e 8 aprile 2004, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di tre sentenze, depositate nelle stesse date in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 10 della legge della regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso) - Sentenza n. 112 del 25 marzo 2004. Detto documento (*Doc. VII, n. 124*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup>, alla 10<sup>a</sup> e alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente;

dell'articolo 2751-*bis*, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro - Sentenza n. 113 del 25 marzo 2004. Detto documento (*Doc. VII, n. 125*) è stato trasmesso, ai sensi dell'arti-

colo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente;

dell'articolo 204-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1<sup>o</sup> agosto 2003, n. 214 – Sentenza n. 114 del 5 aprile 2004. Detto documento (*Doc. VII*, n. 126) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Muzio ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00260, dei senatori Boco ed altri.

### **Interrogazioni**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per le politiche comunitarie.* – Premesso che:

all'articolo 1, comma 3, della direttiva europea n. 92/100 viene definito il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni aspetti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, come la cessione in uso, ovvero il prestito. È considerato tale se non ha fini economici o commerciali, è per un periodo di tempo limitato e se viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico;

lo scorso 16 gennaio l'Unione Europea ha aperto un procedimento di infrazione contro le nazioni che non applicano la direttiva n. 92/100, che impone il pagamento dei diritti d'autore, in particolare per i libri ad ogni prestito bibliotecario;

in Italia la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e nelle eccezioni previste furono inserite tutte le biblioteche pubbliche (così come si comportarono altri paesi europei);

la direttiva europea n. 92/100 prevedeva una relazione per valutare l'effettiva armonizzazione e le eccezioni previste dagli Stati membri; visto il ritardo nell'adozione della direttiva da parte di alcuni Stati la relazione fu presentata solo il 12 settembre 2002;

dopo la pubblicazione della relazione la Commissione Europea ha aperto una serie di procedure contro vari Stati, tra cui l'Italia, in quanto sostiene che questi Stati non hanno recepito nel diritto nazionale, o hanno recepito in modo non corretto, taluni articoli di questa direttiva. In particolare la Commissione eccepisce come troppo ampia l'esclusione di tutte le biblioteche pubbliche rispetto ai pagamenti previsti dalla direttiva;

nel gennaio 2004 la Commissione ha sollecitato una risposta da Italia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Francia e Irlanda, prima del pronunciamento della Corte Europea;

considerato che:

tale imposizione decreterebbe la scomparsa del prestito gratuito;

nel caso siano le biblioteche a farsi carico del pagamento, si produrrebbe il drastico aumento delle spese e una conseguente riduzione dei già magri bilanci delle biblioteche pubbliche destinati alle iniziative culturali;

le biblioteche sono il volano del sapere, della conoscenza, dell'informazione e in questo senso producono incentivi, anche economici, per gli autori, molto al di là di quanto possa scaturire dal pagamento di quella che è stata definita «la decima sulla cultura»;

infatti il prestito gratuito è già un «compenso» per gli autori, perché facilita l'incontro con il lettore, senza contare che il libro di un certo autore potrebbe non essere disponibile in libreria, dato che la permanenza media di un volume nelle librerie è di pochi mesi soltanto. L'opera introvabile, e consultabile solo in biblioteca, è quindi anche lo strumento di promozione di tutte le nuove opere di uno stesso autore, acquistabili in libreria. In sostanza la piena consultabilità di un'opera favorisce anche il suo autore;

inoltre il sistema di remunerazione costa il 60% della remunerazione stessa (come verificato in un'indagine in Finlandia) e il 20% se ne va in tasse, quindi rimane il 20% di quanto eventualmente versato dai lettori;

l'Italia è tra gli ultimi paesi europei per i libri letti, ed in particolare per quelli letti in prestito. Al contrario sarebbe auspicabile varare politiche più incisive per la promozione del libro e per incentivarne la diffusione e la lettura;

su proposta dei bibliotecari spagnoli si è deciso di dedicare la giornata del 23 aprile (festa del libro e della rosa in Catalogna, giornata mondiale del libro e del diritto d'autore proclamata dall'Unesco nel 1995) al tema del prestito a pagamento, organizzando iniziative e campagne di sensibilizzazione in tutte le biblioteche;

anche in Italia si registra una robusta mobilitazione contro l'imposizione del pagamento sul prestito dei libri, con iniziative in vari Consigli comunali, associazioni culturali, biblioteche, con un appello diretto al Presidente della Commissione dell'Unione Europea, la realizzazione di diversi siti internet, tra cui la campagna «Non Pago di Leggere»;

tra le iniziative di rilievo a sostegno del libro, della letteratura e quindi della lettura si segnala per esempio il *Festivaletteratura di Mantova*, appuntamento annuale di grande successo, promosso da una Associazione di cittadini e sostenuto dalle Istituzioni Locali, che costituisce un modello di partecipazione attiva e generalizzata del pubblico e dei lettori, e che ha dimostrato quanto sia vasta la domanda di cultura e lettura nel nostro paese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di attivarsi affinché l'attuazione italiana della direttiva europea continui ad escludere le biblioteche pubbliche dalla sua applicazione e a difendere questo principio in sede europea;

se il Ministro per le politiche comunitarie ritenga di avanzare in sede europea una proposta di modifica della direttiva che escluda in modo definitivo le biblioteche pubbliche dal pagamento dei libri in prestito;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda sostenere azioni per la promozione della lettura e del libro, a partire dalla dotazione delle scuole, aumentando le risorse e con adeguati incentivi, sostenendo nuovi autori e nuove produzioni letterarie e predisponendo campagne di promozione sociale anche mediante trasmissioni radiotelevisive.

(3-01537)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che con determinazione del responsabile dell'Ufficio tributi n. 9/ SF del 17 gennaio 2004 l'amministrazione comunale di Rogeno ha provveduto ad impegnare e contestualmente a liquidare con mandato n. 63 del 19 gennaio 2004, a favore della libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Milano, l'abbonamento per l'anno 2004 alla *Gazzetta Ufficiale* tipo A + E ed alla Raccolta atti normativi della Repubblica Italiana (*Gazzetta Ufficiale* tipo A euro 397,47; *Gazzetta Ufficiale* tipo E euro 166,38 - Raccolta ufficiale euro 175,00);

considerato che l'utilizzo e la consultazione delle sopracitate *Gazzette Ufficiali* è utile ai fini di un servizio svolto anche a favore dei cittadini residenti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui l'invio della *Gazzetta Ufficiale* al Comune di Rogeno sia stato arbitrariamente sospeso;

se non si ritenga di dover immediatamente ripristinare la regolare spedizione delle *Gazzette Ufficiali*, per le quali il Comune di Rogeno ha provveduto a pagare regolare abbonamento per il 2004.

(4-06599)

FASOLINO. – *Ai Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

lo stabilimento di Capaccio-Paestum della Parmalat S.p.A. sito in località Cerro, strada statale n. 18 n. 443, già di proprietà di Rosario Pingaro, fu acquistato dalla società di Calisto Tanzi nel 1972;

l'intendimento della Parmalat, Società acquirente, fu di potenziare le attività della Rosario Pingaro, consistenti nella produzione di mozzarelle e nella vendita di latte pastorizzato intero e parzialmente scremato;

l'obiettivo principale fu di dar vita ad un prodotto, nello specifico le mozzarelle, che, ben confezionato, riuscisse a conservare le doti organolettiche e di freschezza per un tempo superiore a quanto ottenuto in precedenza, in modo da poterlo commercializzare sulle lunghe distanze;

la Parmalat andò a configurarsi, per l'intera Valle del Sele, come il terminale di una filiera più complessiva centrata sulla zootecnia, comprendente la produzione, trasformazione e vendita di latte di mucca e di bufala, con il risultato di corrispondere in pieno alla vocazione del territorio;

subito dopo il sisma del 1980, a meno di 10 anni dall'acquisto, lo stabilimento di Capaccio-Paestum conservava intatte le potenzialità dell'epoca di acquisizione; mancava solo l'ulteriore salto qualitativo che un'attenta politica del Governo di allora e della Direzione aziendale avrebbero potuto sollecitare;

sia l'azienda sia il Governo scelsero di dirottare parte degli imponenti finanziamenti, destinati alla industrializzazione delle aree sismiche, alla costruzione di uno stabilimento nel Comune di Nusco in provincia di Avellino, di fatto un vero e proprio duplicato del vicino stabilimento di Capaccio-Paestum;

quanto detto sopra determinò in concreto il mancato ulteriore sviluppo dello stabilimento di Capaccio-Paestum, nonostante la riconversione della produzione in focacce, focaccine e pizze;

ciò nonostante lo stabilimento di Capaccio-Paestum ha continuato la sua attività, in modo soddisfacente e ottimale per il bilancio dell'azienda;

nel contempo il *management* Parmalat si era lanciato in una sfrenata corsa alle acquisizioni, tra cui la Divisione latte della Cirio S.p.A., e di fronte a tale situazione l'Autorità Garante per la concorrenza, anziché impedire la immotivata acquisizione, l'autorizzava, con il provvedimento n. 7424 del 27-7-1999, a condizione che la Parmalat dismettesse alcune sue aziende e marchiasse in favore di un acquirente dotato di risorse finanziarie e gestionali che lo rendessero un credibile concorrente effettivo;

il 19 febbraio 2000 la «farsa» passava al secondo atto; stavolta entravano in gioco i Coordinatori nazionali delle RR.SS.UU. che, insieme con la Società del Gruppo Parmalat (Parmalat S.p.A. Eurolat S.p.A.) Centrale del Latte di Roma S.p.A., Lactis S.p.A. ed Emmegi Agroindustrie S.p.A., stilavano presso il Ministero dell'industria un accordo tendente a «realizzare un piano strategico di ristrutturazione, riorganizzazione e sviluppo atto a conseguire livelli di competitività di eccellenza idonei a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato globale»;

constatato che:

tale «piano strategico» prevedeva, per la sua realizzazione, la chiusura delle strutture in esubero e sottoutilizzate a fronte di investimenti stimati nell'ordine di oltre 700 miliardi di lire, previsti tra gli anni 2000 e 2003, nonché la drastica riduzione di personale attraverso il ricorso agli istituti della Cassa Integrazione Guadagni Speciale e della mobilità, quest'ultima attraverso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91;

tale piano strategico dunque prevedeva la messa in mobilità di ben 233 lavoratori, 58 dei quali impiegati presso lo stabilimento di Capaccio-Paestum, a fronte di un impegno del Gruppo Parmalat a proporre un «Piano Forno», entro il mese di settembre dell'anno 2000, in grado di affrontare e risolvere il problema della razionalizzazione e riorganizzazione della produzione;

nell'ambito di tale processo di riassetto e razionalizzazione l'azienda prevedeva per lo stabilimento di Capaccio-Paestum il trasferimento delle attività del reparto latte presso lo stabilimento Eurolat di Piana di Monte Verna (Cosenza), con conseguente esubero di undici unità lavorative;

la presentazione del summenzionato «Piano Forno» non è mai avvenuta; tuttavia l'azienda costituiva una nuova società, denominata Newlat s.r.l., al fine di aggirare il divieto imposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con proprio provvedimento, come sopra riportato, - n. 7424 del 27-7-1999 - relativo all'acquisizione, da parte di Parmalat, della Divisione Latte della Cirio S.p.a., aveva autorizzato detta operazione di concentrazione, previa dismissione di alcune aziende di proprietà Parmalat e relativi marchi in favore di un acquirente che, guarda caso, usciva dal cilindro in cui erano contenute le scatole cinesi della strategia aziendale Parmalat;

i fatti che si sono succeduti dopo tale autorizzazione smentiscono clamorosamente gli impegni assunti dalla Parmalat nei confronti dell'Autorità Garante, anzi acquistano i connotati di una vera e propria truffa in danno dei lavoratori, probabilmente perpetrata - ad avviso dell'interrogante - con la compiacenza della stessa Autorità Garante;

la società chiamata ad acquistare i marchi e le aziende dimesse dalla Parmalat è la Newlat S.r.l., società con sede a Collecchio (Parma) costituita in data 24 marzo 2000, il cui capitale è interamente detenuto dalla Parmalat S.p.a., società appartenente all'omonimo gruppo;

alla società Newlat s.r.l. la Parmalat S.p.a. aveva ceduto i marchi Giglio, Polenghi, Matese, Sole e Torre in Pietra, nonché alcuni stabilimenti tra cui lo stabilimento di Capaccio-Paestum, limitandosi a fruire di sole 20 unità lavorative sulle 58 operative nello stabilimento;

i restanti 38 dipendenti vengono destinati in parte ad altre attività produttive del gruppo, in parte alla Cassa Integrazione Guadagni Speciali;

con successive decisioni la Parmalat e per essa la Newlat S.r.l., cui nel frattempo aveva ceduto il proprio ramo di azienda in cui era ricompreso lo stabilimento di Capaccio-Paestum, giungeva alla sostanziale dismissione di detto opificio che provvedeva ad alienare ad un prezzo sicuramente non conforme al reale valore di mercato;

ad oggi, dopo circa due anni dall'avvenuta alienazione, l'acquirente non ha ancora provveduto a ricollocare al lavoro le maestranze, secondo gli impegni assunti nel progetto industriale siglato il 10 maggio 2002 con le rappresentanze sindacali dinanzi al Ministro delle attività produttive,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto esposto e in particolare per gli evidenti raggiri ai quali sono stati sottoposti i lavoratori, non ritengano opportuno inserire l'azienda succitata nel Piano di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

(4-06600)

STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che da «Il Gazzettino di Venezia» del 19 aprile 2004 si apprende che in data 18.04.2004 si è verificato un incendio di origine dolosa alla chiesa dei Filippini a Chioggia, molto probabilmente di matrice extracomunitaria;

tenuto conto che:

la «legge Turco-Napolitano» ha favorito un'immigrazione selvaggia, della quale si cominciano a scoprire ora le gravi conseguenze in termini di criminalità;

è tristemente noto, in provincia di Venezia, l'omicidio commesso da extracomunitari ai danni di un padre di famiglia di Fiesso d'Artico;

dopo l'incendio alla chiesa dei Filippini a Chioggia è forte la preoccupazione, nella provincia di Venezia e in tutto il Veneto, per simili attentati che colpiscono non solo il nostro senso religioso, ma anche la nostra cultura, la nostra identità e le nostre tradizioni, delle quali la Chiesa è patrimonio innegabile e millenario;

quando la criminalità attacca i simboli della fede e della tradizione vuol dire che si sta per valicare il limite di comportamenti che non possono essere più tollerati dalla società civile,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario porre in essere un'iniziativa particolare delle forze dell'ordine, al fine di approfondire e verificare:

gli eventuali contatti e relazioni tra i responsabili di simili atti criminosi e i centri culturali islamici di via Paruta a Mestre e del Portogruarese;

la regolarità, per quanto attiene ad autorizzazioni amministrative, sanitarie e licenze di esercizio, per le attività al pubblico svolte nei locali gestiti da islamici di via Paruta a Mestre e del Portogruarese e, in caso di riscontrate illiceità, quali iniziative si intenda assumere;

i contatti tra i frequentatori di centri culturali islamici e i gruppi extraparlamentari, i nuclei terroristici italiani e stranieri e i centri sociali.

(4-06601)

CORTIANA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

si assiste a gravi fatti avvenuti in Iraq relativamente al rapimento di quattro italiani e alla barbara esecuzione di uno di essi, Fabrizio Quattrocchi, da parte delle «Brigate Verdi di Maometto»;

le vittime di tali rapimenti erano, prima dei tragici eventi, impegnati in Iraq in operazione di «security privata»;

considerato che:

non si conoscono né il numero degli italiani impegnati in tale ruolo di mercenario né le metodologie di ingaggio applicate;

tali operazioni di reclutamento mal si conciliano con la cosiddetta «missione di pace» cui stanno partecipando le nostre truppe regolari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanti siano gli italiani impegnati in tali attività in Iraq e quali siano le regole di ingaggio di tali fantomatiche agenzie di sicurezza;

se abbia intenzione di porre in essere azioni chiarificatrici e di fornire un quadro complessivo della situazione;

se, constatando quanto rilevato, abbia intenzione di porre in essere azioni correttive e preventive di simili attività.

(4-06602)

FILIPPELLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in molti Comuni italiani il servizio di gestione, liquidazione e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali viene affidato a società miste;

attraverso convenzioni stipulate fra i comuni e tali società si stabiliscono modalità di esecuzione dei servizi affidati e il relativo corrispettivo, con il riconoscimento di un aggio in una percentuale dell'importo, la cui determinazione è lasciata alla totale discrezionalità del contraente;

la mancata regolamentazione nel dettaglio della materia dell'aggio e dell'importo dello stesso ha consentito e consente tuttora ad alcuni comuni, evidentemente poco attenti alla cura dell'interesse pubblico, di pervenire ad accordi con *partner* privati per la costituzione di società miste ai fini della riscossione dei tributi, con attribuzione ai soci privati di un aggio sproporzionato rispetto all'attività svolta, con locupletazione dei privati stessi e depauperamento delle casse comunali, con pregiudizio per l'ente locale e per la cittadinanza;

emblematico in tal senso è il caso del Comune di Pizzo (Vibo Valentia), che si trova a dover affrontare conseguenze di bilancio e numerose vertenze giudiziarie conseguenti l'affidamento, da parte della precedente amministrazione, solo due giorni prima del rinnovo del Consiglio Comunale, alla società mista Napietia srl, di tutti i servizi inerenti i tributi comunali e le altre entrate patrimoniali di competenza comunale. La suddetta società effettua tali servizi trattenendo l'esorbitante aggio del 30,5% più IVA;

tale vicenda è all'attenzione del giudice amministrativo, ma fino ad oggi il Comune non è riuscito a porre fine ad una situazione che lo priva quotidianamente del 30,5% più IVA delle proprie risorse costituite dai tributi versati dai cittadini, e ciò proprio a causa della mancanza di norme e regole che fissino almeno la misura massima dei compensi da attribuire alle società miste e, tramite le stesse, alle società private esattrici, in modo da ridurre il rischio che la riscossione dei tributi comunali diventi un grande affare per pochi gruppi privati in danno dei cittadini e dei servizi cui gli stessi hanno diritto. Tale inaccettabile spoliamento delle casse comunali è ulteriormente aggravata dalla mancanza di norme che obbli-

ghino tali società private a prestare idonee garanzie per l'assolvimento dei loro impegni contrattuali e che limitino in maniera ragionevole la durata delle convenzioni, al fine di promuovere la concorrenza nel settore ed evitare il consolidamento di posizioni dominanti (nel caso del Comune di Pizzo la durata della convenzione è di 20 anni);

la mancanza di regolamentazione della materia crea inoltre anomalie e possibili danni per gli Enti Locali; in particolare il Comune di Pizzo a causa dell'aggio spropositato non riesce a chiudere in pareggio il bilancio di previsione dell'esercizio 2004, già depauperato dai tagli operati dallo Stato sui trasferimenti erariali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in caso di affidamento del servizio di gestione, liquidazione ed accertamento dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali alle società miste, prevedere idonei strumenti di garanzia rispetto alle somme riscosse, essendo esse denaro pubblico;

se non ritenga altresì opportuno fissare la durata massima di affidamento dei servizi di cui sopra alle società, così da rendere possibile il mutamento delle strategie degli Enti Locali in conseguenza dell'evoluzione dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi ed eliminare il rischio, per gli Enti Locali, di rimanere imprigionati in gabbie contrattuali rigide ed inadatte alle moderne dinamiche finanziarie;

se sia già stato previsto questo provvedimento e quali siano i tempi di realizzazione.

(4-06603)

*PEDRIZZI. – Ai Ministri della difesa, della salute e degli affari esteri. – Premesso:*

che risulta che numerosi soldati italiani avrebbero accusato patologie sospette (probabilmente riconducibili all'uranio impoverito) di tumore in seguito alla partecipazione alle missioni nei Balcani;

che da una notizia apparsa sulla stampa si apprende che in seguito ad un monitoraggio effettuato dall'Osservatorio Militare il numero dei soldati pontini colpiti da tali patologie durante le missioni nei Balcani risulterebbe essere raddoppiato;

che recentemente sono emersi nuovi episodi in base alla testimonianza di un ufficiale e di un volontario che hanno partecipato ad una missione nei Balcani e ai quali è stata diagnosticata la formazione di linfomi, verosimilmente conseguente all'esposizione all'uranio impoverito;

che, dalla perizia effettuata dall'Università di Modena su quattro soldati contaminati della provincia di Latina, è emersa la presenza di particolari particelle, come i metalli pesanti per forma e dimensioni, simili a quelle trovate anni fa all'interno del poligono statunitense Haouklin;

che gli episodi di militari che continuano ad ammalarsi a seguito dello svolgimento di missioni militari nei Balcani stanno destando molto sconcerto,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di fornire ulteriori chiarimenti sulle indagini epidemiologiche relative ai militari in missione in Kosovo;

se non ritengano di adottare urgenti iniziative volte a fornire una informazione sui potenziali rischi derivanti dalla presenza di uranio impoverito in talune zone e a garantire maggiori tutele e concrete misure di sicurezza ai soldati che ivi operano, nel rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno, al fine di impedire il diffondersi di ulteriori casi di contaminazione e le gravi conseguenze che ne derivano;

in che modo lo Stato intenda aiutare le persone che, a causa del contatto con l'uranio impoverito, hanno contratto gravi malattie e se non si ritenga di adottare provvedimenti anche sul piano lavorativo, tenuto conto che molti risultano, attualmente, disoccupati.

(4-06604)

GRECO. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con provvedimento n. 1 del 2004 del Commissario straordinario, dott. Raffaele D'Ari, è stata chiesta la riconferma del riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l'Istituto «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte (Bari);

tra il Sindaco della città, i parlamentari del Collegio e i vertici dell'Istituto (commissario, direttore sanitario, direttore scientifico e segretario generale) è stata già affrontata, approfondita e condivisa la prospettiva di trasformare, ai sensi del decreto legislativo n. 288/2003, l'IRCCS «De Bellis» in Fondazione, come per altro si è espressa con un assenso di massima la Giunta della Regione Puglia con la delibera che ha riconosciuto la coerenza delle finalità di ricerca dell'istituto con quelle previste dal piano sanitario regionale;

dalla relazione del Commissario allegata alla richiesta di conferma emerge l'importanza sociale e scientifica a livello locale, regionale e nazionale dell'IRCCS di Castellana Grotte, per la sua consistente ed insostituibile attività socio-sanitaria, scientifica e di ricerca, importanza che è stata sottolineata anche in una recente mozione del consiglio comunale, che fra l'altro ha ribadito la incondizionata volontà di aderire alla costituzione di una Fondazione, con salvaguardia e potenziamento dell'attuale specializzazione in gastroenterologia e della ricerca nel campo dell'alimentazione;

in una epoca come quella attuale degli OGM, della nutrigenomica, degli alimenti funzionali e dell'epidemiologia nutrizionale appare fondamentale e non più rinviabile la messa in campo di nuovi sforzi e di nuove risorse nel settore della sicurezza agro-alimentare, tanto più dopo che il nostro Paese, grazie alla Presidenza italiana, è riuscito a centrare l'obiettivo della candidatura della città di Parma a sede della Agenzia europea della sicurezza;

dai resoconti triennali della ricerca risulta che l'Istituto «De Bellis», oltre alla sua tradizionale prevalente attività sul versante epatoga-stroenterologico, in questi ultimi anni sta conducendo indagini, attraverso cooperazioni a livello nazionale, sulla sicurezza alimentare, sull'utilizzo dei cibi funzionali, sulla motilità intestinale, sulla risposta immunitaria in bambini obesi; in sintesi, l'Ente, grazie ad un sistema collaborativo con il segmento agroalimentare di ricerca scientifica (Facoltà di agraria e veterinaria, Università di Bari, pastifici pugliesi e nazionali), sta dimostrando di avere tutte le possibilità per assolvere all'ulteriore missione di studi sulla sicurezza e qualità degli alimenti, in stretta connessione con disturbi dell'alimentazione (dalla obesità alla anoressia);

oggi l'IRCCS di Castellana Grotte, oltre alla vecchia struttura, dispone di laboratori di ricerca e di servizi trasferiti già da alcuni anni in un nuovo plesso in fase di completamento, dotato di ambienti, di attrezzature e di servizi ad alta tecnologia, perfettamente aderenti alla maggiore richiesta di specialità qualificata per attività di eccellenza, nonché alle esigenze di miglior confort alberghiero, e di un centro congressi tecnologicamente molto attrezzato, con una previsione di circa 300 posti,

si chiede di sapere, oltre ad assicurazioni sulla conferma del carattere scientifico e di ricerca, se e quali risorse i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano mettere in campo per potenziare l'attività scientifica, di ricerca, didattica dell'IRCCS «Saverio De Bellis» e, in particolare, avuto riguardo alla sua naturale vocazione scientifica ed innovativa nel settore nutrizionale, per rafforzare e meglio sviluppare l'attività in questo settore e così creare le premesse per la costituzione al Sud di un Istituto-Fondazione che potrà operare in stretta opportuna connessione con l'istituenda Agenzia europea della sicurezza alimentare di Parma.

(4-06605)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01537, dei senatori Donati ed altri, sul prestito bibliotecario.

